



FLC CGIL | *federazione lavoratori
della conoscenza*

STATUTO

della
Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

*Testo approvato dal 3° Congresso nazionale della FLC CGIL
Città della Scienza, Napoli 10-12 aprile 2014 con verifica di conformità favorevole del Collegio
Statutario CGIL del 10 novembre 2015*

Allegati:

1. Descrizione del logo della FLC CGIL
2. Regolamento del Comitato Direttivo nazionale FLC CGIL
3. Regolamento tipo dei comitati degli iscritti
4. Regolamento delle Strutture di comparto, Comitati di Ente, Forum della docenza universitaria e Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari
5. Regolamento Collegio di verifica

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI

- Articolo 1 - Definizione
- Articolo 2 - Principi fondamentali
- Articolo 3 - Rendicontazione sociale
- Articolo 4 - Iscrizione
- Articolo 5 - Diritti delle iscritte e degli iscritti
- Articolo 6 - Doveri delle iscritte e degli iscritti
- Articolo 7 - Democrazia sindacale
- Articolo 8 - Incompatibilità
- Articolo 9 - Formazione sindacale ed attività di studio e ricerca
- Articolo 10 - Iniziative e rapporti internazionali

TITOLO II - STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE

- Articolo 11 - Strutture organizzative
- Articolo 12 - Forme organizzative
- Articolo 13 - Assemblea e comitato degli iscritti
- Articolo 14 - Federazione provinciale
- Articolo 15 - Federazione regionale
- Articolo 16 - Federazione nazionale
- Articolo 17 - Sezioni all'estero
- Articolo 18 - Strutture di comparto
- Articolo 19 - Forum della docenza universitaria
- Articolo 20 - Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari

TITOLO III - GLI ORGANI DELLA FLC CGIL

- Articolo 21 - Organi della FLC CGIL
- Articolo 22 - Congresso
- Articolo 23 - Comitato direttivo nazionale e Assemblea generale nazionale
- Articolo 24 - Segreteria nazionale
- Articolo 25 - Ispettori
- Articolo 26 - Collegio dei sindaci
- Articolo 27 - Collegio di verifica
- Articolo 28 - Congresso regionale
- Articolo 29 - Comitato direttivo regionale e Assemblea generale regionale
- Articolo 30 - Segreteria regionale
- Articolo 31 - Congresso provinciale
- Articolo 32 - Comitato direttivo provinciale e Assemblea generale provinciale
- Articolo 33 - Segreteria provinciale
- Articolo 34 - Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati della FLC CGIL
- Articolo 35 - Durata del mandato sindacale

TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE

- Articolo 36 - Autonomia giuridica e amministrativa
- Articolo 37 - Contributi sindacali
- Articolo 38 - Attività amministrativa

TITOLO V - GIURISDIZIONE INTERNA

- Articolo 39 - Sanzioni disciplinari

TITOLO VI - NORME FINALI

- Articolo 40 - Distacchi sindacali
- Articolo 41 - Divieto di fumare
- Articolo 42 - Regolamenti
- Articolo 43 - Sede nazionale
- Articolo 44 - Logo
- Articolo 45 - Norme finali e di rinvio

TITOLO I - PRINCIPI COSTITUTIVI

Articolo 1 - Definizione

1. La Federazione Lavoratori della Conoscenza, d'ora in avanti denominata FLC CGIL, è l'organizzazione della CGIL che associa ed organizza le donne e gli uomini che operano in strutture, formali ed informali, pubbliche e private, dedicate alla produzione-riproduzione dei saperi e della conoscenza, che si occupano di educazione, istruzione, formazione, ricerca ed innovazione tecnologica.
2. La FLC CGIL organizza e tutela, pertanto, le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato o con altre forme di rapporto di lavoro subordinato o con altra forma di rapporto di lavoro comunque denominata nei settori della conoscenza in Italia nonché il personale italiano che opera all'estero nelle istituzioni scolastiche e universitarie, nelle strutture di ricerca e nei corsi istituiti presso le scuole del Paese ospitante.
3. La FLC CGIL rappresenta e tutela le lavoratrici ed i lavoratori dei settori della conoscenza con rapporti di lavoro precario con iniziative e modalità organizzative specifiche.
4. Inoltre organizza e tutela le donne e gli uomini in cerca di occupazione e/o impegnati in percorsi di formazione o di specializzazione, finalizzati all'inserimento lavorativo nei settori della conoscenza.
5. La FLC CGIL si propone di estendere la tutela e la rappresentanza a tutte le persone che operano nella pluralità dei settori dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e della ricerca.
6. Nella provincia autonoma di Bolzano assume il nome di Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft im AGB-CGIL [Federazione lavoratori della Conoscenza CGIL-AGB] ed è denominata GBW AGB-CGIL [FLC CGIL-AGB].

La FLC CGIL promuove la solidarietà e la cooperazione internazionale.

Articolo 2 - Principi fondamentali

1. La FLC CGIL assume la pace, il ripudio della guerra ed il rifiuto della violenza quali valori fondativi della propria identità; ricercare, conoscere, insegnare ed apprendere sono e devono rimanere risorse di pace.
2. La FLC CGIL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza ed opera per la sua difesa e la sua piena attuazione.
3. La FLC CGIL ritiene la conoscenza bene comune e, in quanto tale, patrimonio inalienabile dell'umanità, da tutelare anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, e gli interessi generali dell'umanità.
4. La FLC CGIL considera l'unitarietà del ciclo della conoscenza elemento essenziale per sviluppare politiche che rendano esigibili i diritti fondamentali dei cittadini e puntino ad accrescere i livelli di democrazia.
5. La FLC CGIL considera, quindi, istruzione, formazione e ricerca strategici nelle scelte politiche per garantire al Paese la costante crescita civile e culturale dei cittadini, lo sviluppo della democrazia e della partecipazione, la coesione sociale, l'affermazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, lo sviluppo economico qualificato e rispettoso dell'ambiente ed un complessivo innalzamento della qualità della vita.
6. Pertanto ispira la sua azione ai seguenti principi e valori:
 - a) la dimensione pubblica e laica del sistema di istruzione ed il governo pubblico della formazione, come garanzia del pluralismo, della democrazia e delle pari opportunità;
 - b) l'uguaglianza e la pari dignità sociale delle donne e degli uomini;
 - c) istruzione e formazione pubblica come occasioni di promozione sociale per tutti, al di là delle condizioni di partenza, ed in particolare per le persone più deboli;

- d) l'unitarietà del sistema di istruzione nazionale a garanzia dell'uguaglianza dei diritti delle persone e dell'unità della Repubblica, contro ogni tentativo di frammentazione e di separazione;
- e) il diritto alla formazione e alla conoscenza per tutto l'arco della vita; la possibilità per tutte e tutti di accedere e procedere con successo nei percorsi scolastici, universitari e formativi, requisito fondamentale per la cittadinanza attiva e consapevole in una società sempre più globalizzata;
- f) l'autonomia della ricerca e dell'insegnamento da condizionamenti politici, confessionali ed economici, nel pieno rispetto della libertà del loro esercizio e della loro funzione, così come costituzionalmente definite;
- g) il riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale, in termini economici e professionali; anche attraverso il diritto ad una formazione qualificata;
- h) l'ispirazione solidale e generale nella rappresentanza delle diverse professioni presenti nei settori della Conoscenza.
- i) l'estensione ed il rafforzamento in Europa di un modello sociale fondato sui diritti delle persone e un modello di sviluppo basato sulle conoscenze, per consentire una crescita economica sostenibile.

7. La diversità culturale rappresenta fattore irrinunciabile per la costruzione di una società fondata sui principi della democrazia. La FLC CGIL considera un bene prezioso il patrimonio rappresentato da lingue e culture diverse e ripudia ogni forma di razzismo. Pertanto riconosce, valorizza e promuove la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche, etniche, sia quelle storiche sia quelle di recente immigrazione.

8. L'azione della FLC è volta a favorire iniziative che promuovano la cultura delle pari opportunità, anche con l'organizzazione di specifici gruppi di lavoro.

9. La FLC CGIL è un sindacato di natura programmatica che considera la propria unità e la democrazia interna suoi caratteri fondanti.

10. Considera valore primario la propria autonomia, fondata sulla capacità di elaborazione programmatica nei confronti delle controparti, delle istituzioni e dei partiti.

11. Basa la propria autonomia anche su una qualificata formazione dei quadri sindacali e considera l'autofinanziamento, attraverso la contribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori, principio irrinunciabile.

12. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, politiche di pari opportunità fra donne e uomini e la cultura della differenza di genere; uniforma il proprio ordinamento interno al principio della non discriminazione per sesso, orientamento sessuale o identità di genere.

13. Tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, soprattutto nei casi di molestie e ricatti sessuali.

14. Considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Da ciò deriva l'impegno alla verifica del mandato di rappresentanza, conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori, nonché il rifiuto di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale.

15. Promuove servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti.

16. Contribuisce alla diffusione di un'istruzione di qualità per tutti, pubblica e obbligatoria, alla valorizzazione della professionalità del personale, allo sviluppo dell'università e della ricerca, alla difesa e all'estensione dei diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori nei diversi Paesi, rafforzando i legami di solidarietà con le organizzazioni sindacali in lotta per la democrazia, l'emancipazione e la libertà, anche attraverso le affiliazioni ad organismi internazionali, deliberate secondo le modalità previste dall'articolo 22.

17. Individua nella dimensione europea la sede prioritaria per costruire un'azione solidale e sempre più unitaria del movimento sindacale europeo.

18. Opera affinché siano garantiti i principi di laicità, di sviluppo qualificato e democratico della scuola statale, dell'università, della ricerca, delle accademie di belle arti e dei conservatori di

musica, in coerenza con l'art. 33 della Costituzione nonché il diritto di tutti all'accesso all'istruzione statale di ogni ordine e grado.

19. La FLC CGIL è un'organizzazione che assume l'interdipendenza come un valore. È costituita da una rete di strutture dove tutti svolgono la loro funzione fondamentale avendo sempre a riferimento lo Statuto, gli interessi generali e i deliberati degli organismi.

Articolo 3 - Rendicontazione sociale

1. La FLC CGIL, nell'esercizio della sua funzione e nel pieno rispetto dei principi e dei valori condivisi e definiti statutariamente, assume, a tutti i livelli, la pratica della rendicontazione sociale per verificare e garantire il rapporto fra scelte politiche, investimenti e risultati.

2. A tal fine, la FLC CGIL si impegna, a tutti i livelli, a predisporre con scadenza almeno congressuale il bilancio sociale, prevedendo forme di coordinamento e supporto per la realizzazione delle attività di valutazione.

Articolo 4 - Iscrizione

1. L'iscrizione alla FLC CGIL avviene mediante la sottoscrizione della richiesta di adesione e della delega o corrispettivo atto certificatorio, sulla base di motivata richiesta dell'interessata/o, accolta dalla Segreteria della struttura di riferimento.

2. A tutela dell'organizzazione, la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni terroristiche). Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo, ove già costituito, con la FLC CGIL.

3. L'iscrizione alla CGIL è attestata dalla tessera e/o dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; può essere periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o con comunicazione scritta.

Articolo 5 - Diritti delle iscritte e degli iscritti

1. Le iscritte e gli iscritti alla FLC CGIL hanno uguali diritti.

2. La FLC CGIL assicura alle iscritte e agli iscritti la possibilità di partecipare alla vita politica dell'organizzazione, scegliendo sempre luoghi e modalità accessibili a tutte e a tutti, si impegna ad abbattere le barriere architettoniche nelle proprie sedi e ad organizzare le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione.

3. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto al riconoscimento, al rispetto e alla valorizzazione come persone, senza discriminazione alcuna, e alla salvaguardia della dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi, nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppo etnico, nazionalità, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, identità di genere, cultura e formazione politica.

4. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Restano ferme la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti. Le iscritte e gli iscritti hanno, inoltre, diritto di esprimere - anche concertando iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.

5. Ogni iscritta e ogni iscritto alla FLC CGIL ha diritto a concorrere alla formazione delle piattaforme contrattuali e a pronunciarsi sulla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguarda.

6. Le iscritte e gli iscritti alla FLC CGIL hanno diritto alla piena tutela, individuale e collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della FLC CGIL.

7. La FLC CGIL adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

8. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

9. Hanno diritto, inoltre, di opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno dell'organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.

L'opposizione agli atti contro i quali si intende ricorrere va presentata al Collegio di verifica della FLC entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò ad eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.

10. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

11. Il voto è personale, eguale e libero e può essere espresso anche tramite delegati.

12. La FLC CGIL, in tutte le articolazioni, ed in particolare nelle federazioni provinciali e regionali in cui vivono minoranze linguistiche storiche, nel rispetto dei diritti generali sanciti nello Statuto e nell'ambito della propria azione, tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze. A tal fine, le articolazioni della Federazione a ogni livello sono impegnate a consultare le federazioni che organizzano il personale che opera nelle istituzioni formative e di ricerca delle minoranze linguistiche, prima di sottoscrivere con le controparti accordi che lo riguardano. All'uopo è costituito il Coordinamento della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 6 - Doveri delle iscritte e degli iscritti

1. Le iscritte e gli iscritti alla FLC CGIL partecipano alle attività dell'organizzazione, ne alimentano la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

2. Le iscritte e gli iscritti sono chiamate/i a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto. L'adesione ai principi costitutivi della FLC CGIL comporta, nei confronti dell'insieme delle lavoratrici e dei lavoratori, l'impegno alla salvaguardia del carattere unitario della FLC CGIL, al perseguimento dell'unità dell'azione sindacale e ad una attività professionale nei luoghi di lavoro coerente con i principi fondamentali della FLC CGIL, in particolare per quanto riguarda:

- a) il riconoscere e valorizzare i diritti di cittadinanza della persona;
- b) il favorire il diritto alla conoscenza ed al sapere per tutti come realizzazione libera e consapevole della persona;
- c) il valorizzare i diversi e specifici contributi nei percorsi della conoscenza;
- d) l'affermare i diritti sindacali e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

3. Nell'assumere incarichi sindacali, le iscritte e gli iscritti sono chiamate/i a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentate/i. Ciò riguarda, in particolar modo, la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il contributo di proposta che sono chiamati a dare, l'obbligo di difendere l'unità e l'immagine dell'organizzazione nelle trattative con le controparti. Le trattative si debbono svolgere su un'unica piattaforma, quella definita dal mandato di cui all'art. 6 dello Statuto CGIL.

4. I rappresentanti eletti in organismi esterni su indicazione della FLC CGIL devono garantire un'elaborazione coerente con i principi dell'organizzazione, nonché un corretto rapporto d'informazione con l'istanza che li ha indicati, al fine di definire congiuntamente gli orientamenti cui ispirare la loro attività in detti organismi.

Articolo 7 - Democrazia sindacale

1. I fondamenti della vita democratica della FLC CGIL sono:

- a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla FLC CGIL, in uguaglianza di diritti, alla formazione delle deliberazioni dell'organizzazione o alle decisioni specifiche che li riguardano;
- b) la democrazia di mandato, che rappresenta un valore irrinunciabile, sia nella vita interna della FLC CGIL, con le conseguenti responsabilità dei dirigenti e degli iscritti sugli effetti delle decisioni, sia nell'azione sindacale ad ogni livello;
- c) la periodicità delle assemblee ordinarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, con la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta delle iscritte/iscritti fino a un massimo di un decimo o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei relativi regolamenti;
- d) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi da parte dei lavoratori. Il mandato esplicito del Comitato Direttivo di riferimento alla sottoscrizione degli accordi è vincolante. Per la FLC CGIL, in assenza di accordo con le altre organizzazioni confederali di categoria sulle modalità di verifica del mandato delle lavoratrici e dei lavoratori, è vincolante il pronunciamento formalizzato degli iscritti, che può essere verificato anche attraverso referendum;
- e) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
- f) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
- g) il diritto di ogni iscritta/o e dirigente di concorrere alla formazione delle decisioni della FLC CGIL e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, il diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell'organizzazione – posizioni collettive di minoranza e di maggioranza alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti. In ogni caso, la FLC CGIL afferma la propria opzione per un governo unitario;
- h) il pluralismo politico, sociale, culturale ed il valore della differenza di genere, come ricchezza fondamentale, l'unità ed autonomia che ne sanciscono il modo di essere, ne determinano vincoli individuali e collettivi e consentono il pieno sviluppo della sua vita democratica;
- i) l'adozione del voto segreto nei congressi per l'elezione degli organismi;
- j) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la rappresentanza dell'insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà, affinché si affermi, nella cultura e nella forza contrattuale della FLC CGIL, il valore della confederalità.

2. Nella composizione degli organismi elettivi ad ogni livello, i Congressi della FLC CGIL terranno conto delle sensibilità ideali e culturali e delle minoranze linguistiche presenti, al fine di valorizzare tutti gli apporti e di realizzare un effettivo pluralismo, e garantiranno:

- a) l'applicazione della norma antidiscriminatoria stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60% e definendo le relative

regole applicative anche attraverso lo scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi;

- b) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la durata massima del mandato esecutivo e degli incarichi di responsabilità delle forme organizzative previste dal successivo art. 12, per la conclusione del rapporto di dipendenza al raggiungimento dell'anzianità massima prevista nonché l'indicazione del 65° anno di età per la cessazione degli incarichi esecutivi o dirigenziali, prevedendo norme per la sostituzione negli incarichi esecutivi che favoriscano il rinnovamento attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell'organizzazione, garantisca anche mediante l'utilizzo di intensi percorsi formativi un accesso diffuso dei giovani a ruoli di responsabilità e direzione; per arrivare, con specifiche modalità, a raggiungere l'obiettivo dell'ingresso del 20% di giovani con meno di 35 anni negli organismi dirigenti di categoria;
- c) la valorizzazione delle delegate e dei delegati di posto di lavoro, sia componenti delle RSU che dei Comitati degli iscritti, prevedendone un percentuale minima obbligatoria nei Comitati Direttivi del 30%;
- d) un'adeguata presenza dei comparti, delle aree contrattuali, delle diverse professionalità organizzate, in modo tale da rappresentare compiutamente le diverse articolazioni della FLC CGIL, anche al di là del puro dato numerico.

3. La composizione numerica degli organismi direttivi dovrà essere tale da garantirne la funzionalità e l'effettivo esercizio di direzione politica.

4. Resta fermo, per quanto non previsto dal presente articolo, quanto stabilito in materia di democrazia sindacale dallo Statuto confederale, in particolare dall'art. 6, punto i), con riferimento alla selezione e al rinnovamento dei gruppi dirigenti.

Articolo 8 - Incompatibilità

1. L'appartenenza alla FLC CGIL è incompatibile con iniziative, di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FLC CGIL, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività di tipo confederale della FLC CGIL, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti, ne rompono l'unità come soggetto contrattuale.

2. L'adesione alla FLC CGIL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo.

3. L'adesione alla FLC CGIL è altresì incompatibile con l'appartenenza ad organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista e razzista, organizzazioni terroristiche.

4. L'appartenenza ad organi esecutivi della FLC CGIL a qualsiasi livello è incompatibile con la carica di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi, commissioni che comminano provvedimenti disciplinari e simili.

5. Ogni incarico elettivo nella FLC CGIL è inoltre incompatibile con:

- a) l'appartenenza a Consigli di amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla CGIL), di istituti ed enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere. Eventuali deroghe, riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore nazionale;
- b) l'appartenenza a organi direttivi, esecutivi di partiti o con cariche di rappresentanza, a meno che non siano di emanazione congressuale;
- c) l'elezione in assemblee elettive dell'Unione Europea e dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali. La candidatura a tali assemblee o a primarie di coalizione o di partito comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo ed operativo e dall'eventuale distacco e aspettativa sindacale, nonché la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;

d) l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali. In questo caso l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

6. Trascorsi 12 mesi dalla fine delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

7. L'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive non può far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva prima che sia trascorso un periodo di 12 mesi.

8. Dà luogo ad incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

9. A livello di posto di lavoro, per cariche di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi;-la funzione di delegati eletti nelle RSU è incompatibile con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune e con cariche di governo locale limitatamente al comune in cui è collocato il posto di lavoro.

10. È responsabilità della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria presso l'organismo di cui all'art. 27 del presente Statuto.

11. Le decadenze previste dal presente articolo sono automatiche.

12. Resta fermo, per quanto non previsto dal presente articolo, quanto stabilito in materia di incompatibilità dallo Statuto confederale.

Articolo 9 - Formazione sindacale ed attività di studio e ricerca

1. La formazione sindacale e la promozione di attività di studio e di ricerca, connesse con l'attività sindacale, costituiscono iniziativa permanente e costante della FLC CGIL, rappresentando un'esigenza indispensabile per l'innovazione e la diffusione della cultura politica, contrattuale, professionale ed organizzativa del sindacato.

2. La formazione sindacale e l'attività di studio e di ricerca rivestono un ruolo centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale, per l'autonomia, per la valorizzazione delle risorse umane dell'organizzazione, per promuovere l'aggiornamento delle iscritte e degli iscritti e farne crescere anche l'assunzione di responsabilità. La formazione sindacale, lo studio e la ricerca permanenti, integrati e di qualità consentono la diffusione e l'efficacia dell'analisi e dell'aggiornamento di strategie.

3. La formazione sindacale è attività permanente della FLC CGIL, fondamentale per accompagnare la crescita politico-sindacale dei quadri a tutti i livelli ed è fra i mezzi principali per l'accesso ad incarichi di responsabilità. Essa è finalizzata a costruire e garantire l'identità comune tra i diversi comparti nei quali la FLC CGIL si articola.

Articolo 10 - Iniziative e rapporti internazionali

1. La FLC CGIL, nel quadro della politica internazionale della CGIL, opera per il consolidamento e lo sviluppo delle forme associative internazionali del personale della scuola, dell'università e della ricerca, strumenti di promozione e crescita collettiva delle professionalità e della formazione, di democrazia e sviluppo civile, strumenti per il superamento dei particolarismi nazionali e per il ripudio di ogni forma di razzismo.

2. La FLC CGIL costruisce relazioni, rapporti di comprensione reciproca e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e associative di altri Paesi impegnate nella formazione, nella cooperazione e nella solidarietà; ciò per favorire opportunità di integrazione e di relazione tra gli associati ed iniziative comuni di politica sindacale, professionale, culturale e di solidarietà.

3. La FLC CGIL opera per costruire iniziative di solidarietà e cooperazione con le popolazioni dei Paesi nei quali istruzione, formazione e ricerca registrano difficoltà rilevanti o nei quali l'accesso a questi diritti sia limitato e condizionato in particolare per le persone più deboli.

4. La FLC CGIL aderisce, come componente effettivo, al Comitato Sindacale Europeo degli Insegnanti (Csee) della Confederazione dei Sindacati Ces, intendendo operare per il rafforzamento delle organizzazioni sindacali confederali europee di categoria.

5. La FLC CGIL aderisce all'IE (Internazionale dell'Educazione).

TITOLO II - STRUTTURE E FORME ORGANIZZATIVE

Articolo 11 - Strutture organizzative

1. La FLC CGIL si articola nelle seguenti strutture organizzative:

- a) i Comitati degli iscritti di luogo di lavoro;
- b) le Federazioni provinciali;
- c) le Federazioni regionali;
- d) la Federazione nazionale.

Articolo 12 - Forme organizzative

1. I diversi settori che costituiscono la FLC CGIL si articolano nelle seguenti forme organizzative:

- a) Sezioni all'estero;
- b) Strutture di comparto;
- c) Forum della docenza universitaria;
- d) Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari.

Articolo 13 - Assemblea e comitato degli iscritti

1. L'Assemblea degli iscritti è l'istanza di base della CGIL ed è formata da tutte le iscritte e gli iscritti di luogo di lavoro.

2. L'Assemblea degli iscritti vota la lista dei candidati per le elezioni delle RSU, delle RSA e degli RLS;

- vota le proposte FLC CGIL per le piattaforme contrattuali territoriali di riferimento;

- vota le eventuali proposte della FLC CGIL per le piattaforme contrattuali relative al luogo di lavoro.

3. L'Assemblea degli iscritti costituisce la prima istanza congressuale della FLC CGIL e della Confederazione e come tale elegge, i delegati al Congresso provinciale.

4. L'Assemblea elegge ogni due anni, o in occasione dei Congressi, il Comitato degli iscritti, come riferimento di base della FLC CGIL e si dota di un apposito Regolamento per il suo funzionamento. Nel caso in cui non sia approvato l'apposito Regolamento, il funzionamento è disciplinato secondo il Regolamento allegato allo Statuto di categoria.

5. Non esiste incompatibilità tra componenti della RSU e del Comitato degli iscritti. I rappresentanti delle RSU iscritti alla FLC CGIL sono associati di diritto al Comitato degli iscritti e ne fanno parte a pieno titolo.

6. Il Comitato degli iscritti:

- a) favorisce la partecipazione degli associati alla vita dell'organizzazione;
- b) sviluppa la propria iniziativa in coerenza con le linee programmatiche della FLC CGIL e con i deliberati congressuali;
- c) promuove il tesseramento e il proselitismo alla FLC CGIL, in stretto raccordo con la Segreteria provinciale;
- d) assicura l'informazione sull'attività della Federazione;

- e) promuove la discussione fra le/gli iscritte/i e fra le lavoratrici ed i lavoratori, anche in relazione alla contrattazione decentrata;
 - f) convoca l'assemblea degli iscritti.
7. I Comitati degli iscritti nei luoghi di lavoro, o nel territorio ove sia costituita una rappresentanza sindacale unitaria elettiva, non sono titolari di poteri contrattuali e in nessun caso possono costituire una struttura parallela e sovradeterminata alle RSU.
8. Il Comitato degli iscritti può essere costituito anche su base territoriale, in rappresentanza delle realtà di lavoro dello stesso comparto contrattuale di piccola dimensione ma diffuse nel territorio.
9. Il Comitato degli iscritti risponde della propria attività all'assemblea degli iscritti e si rapporta con gli organi dirigenti della categoria a livello provinciale e con le RSU, favorendo rapporti organici con le elette e gli eletti RSU nelle liste della FLC CGIL.
10. I componenti del Comitato degli iscritti sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.

Articolo 14 - Federazione provinciale

1. La Federazione provinciale è l'istanza congressuale della FLC CGIL sul territorio ed ha il compito di governo, di direzione generale e di rappresentanza delle iscritte e degli iscritti della provincia, coordina e dirige l'azione nel territorio e nei posti di lavoro, cura la conduzione delle vertenze, assicura la gestione unitaria dell'organizzazione.
2. In base alla localizzazione delle Camere del Lavoro e/o alle esigenze derivanti dall'organizzazione territoriale della FLC CGIL, su proposta della Segreteria, possono essere costituiti Coordinamenti sub provinciali o di zona quali strutture di supporto e di promozione dell'iniziativa territoriale. Tale articolazione, coincidente con la struttura confederale di riferimento con la quale deve avere un rapporto organico, ha lo scopo di garantire una migliore comunicazione con gli iscritti, di fornire supporti adeguati all'attività delle RSU e di promuovere efficaci politiche di reinsediamento. L'attività nelle zone è deliberata dal Comitato direttivo provinciale della FLC CGIL.
3. La Federazione provinciale è responsabile delle politiche sindacali nei luoghi di lavoro ed esercita, congiuntamente alle RSU/RSA, l'attività negoziale nei luoghi di lavoro sulle materie e con le controparti individuate dai CCNL; è responsabile delle politiche sindacali negli Enti e nelle Istituzioni a carattere provinciale; sviluppa il confronto con gli interlocutori istituzionali e sociali presenti nell'ambito territoriale di competenza; assicura un rapporto organico con la Camera del Lavoro e con la FLC regionale; ha il compito di realizzare la costituzione dei Comitati degli iscritti e di promuovere la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e delle strutture di base alla definizione degli obiettivi rivendicativi e di riforma che interessano il territorio.
4. Fornisce alle iscritte e agli iscritti RSA ed agli eletti nelle RSU ed alle RSU nel loro complesso adeguati strumenti di sostegno all'attività negoziale.
5. Promuove la formazione sindacale, in particolare quella delle RSU, attraverso specifiche modalità organizzative, di comunicazione e di formazione.
6. Gestisce il tesseramento, promuove il proselitismo e cura il rapporto permanente con le iscritte e gli iscritti, anche con assemblee periodiche degli iscritti, favorendo la loro partecipazione all'attività sindacale.
7. Cura la formazione sindacale dei gruppi dirigenti e delle iscritte e iscritti.
8. La sede ufficiale della Federazione provinciale è unica.
9. Il livello provinciale si articola in:
- a) Congresso provinciale;
 - b) Comitato direttivo provinciale;
 - c) Assemblea generale provinciale;
 - d) Segreteria provinciale.

Articolo 15 - Federazione regionale

1. La Federazione regionale è l'istanza congressuale della FLC CGIL nella regione; ha il compito di direzione generale dell'organizzazione sull'intero territorio regionale; è responsabile delle politiche sindacali negli Enti e nelle Istituzioni a carattere regionale; elabora le linee e gli indirizzi politici, garantendo un continuo e stretto raccordo con le strutture territoriali.
2. Esercita l'attività negoziale a livello regionale sulle materie e con le controparti individuate dai CCNL, anche in relazione ai nuovi assetti ed alle competenze regionali definite dalla Costituzione.
3. Coordina l'attività delle Federazioni provinciali, attraverso una struttura organizzativa leggera e flessibile, in grado di rispondere positivamente alle diversità territoriali, tenendo conto in particolare delle dimensioni e delle complessità esistenti, senza rigidità aprioristicamente definite.
4. Assicura un rapporto organico con la CGIL regionale e la FLC nazionale.
5. Raccorda i livelli territoriali e quello nazionale di categoria, in particolare per quanto riguarda il coordinamento delle politiche vertenziali e contrattuali decentrate.
6. Programma e coordina la formazione sindacale, con particolare riferimento a quella delle RSU/RSA e dei gruppi dirigenti.
7. La sede ufficiale della Federazione regionale è unica.
8. Il livello regionale si articola in:
 - a) Congresso regionale;
 - b) Comitato direttivo regionale;
 - c) Assemblea generale regionale;
 - d) Segreteria regionale.

Articolo 16 - Federazione nazionale

1. La Federazione nazionale è la massima istanza congressuale della FLC CGIL ed ha il compito di governo e di direzione generale sull'intero territorio nazionale e sulle strutture all'estero. Svolge il ruolo di centro regolatore.
2. Il livello nazionale della FLC CGIL si articola in:
 - a) Congresso nazionale;
 - b) Comitato direttivo nazionale;
 - c) Assemblea generale nazionale;
 - d) Segreteria nazionale.
3. Per tutti i livelli di categoria la FLC CGIL nazionale esercita le funzioni di Centro regolatore.

Articolo 17 - Sezioni all'estero

1. Nei paesi dove è più intensa la presenza delle istituzioni della cultura e della lingua italiana, sono costituite le sezioni nazionali della FLC CGIL, ciascuna delle quali elegge il proprio responsabile.
2. La FLC CGIL nazionale costituisce il Coordinamento internazionale delle sezioni all'estero e ne dirige e coordina le attività.
3. Il Coordinamento internazionale svolge i seguenti compiti:
 - a) coordinamento delle politiche sindacali del settore tra le sezioni nazionali dei vari Paesi in riferimento alla situazione complessiva del personale all'estero;
 - b) coordinamento, promozione delle politiche scolastiche e di riforma e delle attività di formazione e ricerca, in collegamento con la Federazione nazionale e con i Sindacati dei Paesi ospitanti.
4. Il Coordinamento è composto dai responsabili delle diverse sezioni nazionali ed è convocato almeno due volte all'anno.

5. Il Coordinamento è convocato e presieduto dalla Segreteria nazionale.

Articolo 18 - Strutture di comparto

1. Le Strutture di comparto sono i soggetti deputati alla elaborazione ed alla validazione delle piattaforme e degli accordi contrattuali, avendo a riferimento le linee di politica contrattuale definite dal Comitato direttivo e ferme restando le regole generali e le scelte strategiche della FLC CGIL in materia di democrazia di mandato.

2. Le Strutture di comparto, anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro per le diverse figure professionali presenti nel comparto, hanno il compito di:

- a) predisporre le piattaforme contrattuali del comparto di riferimento;
- b) pronunciarsi sugli accordi contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto in materia di democrazia sindacale;
- c) partecipare con propri rappresentanti alle delegazioni trattanti, secondo le indicazioni della Segreteria di pari livello;
- d) definire le linee per la contrattazione integrativa;
- e) contribuire alla politica di crescita dei quadri sindacali, nell'ambito del necessario rinnovamento del gruppo dirigente della FLC CGIL.

3. Le Strutture di comparto contribuiscono all'elaborazione ed al confronto sulle politiche di riforma dei comparti.

4. Le Strutture di comparto si costituiscono a livello nazionale e regionale, garantendo la continua informazione e interrelazione tra le diverse istanze, nonché il raccordo con le strutture organizzative della FLC.

5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, dove sono presenti livelli di contrattazione diversi da quelli nazionali, i direttivi corrispondenti possono adattare le Strutture di comparto alla propria realtà contrattuale.

6. L'istituzione delle Strutture di comparto è stabilita dallo Statuto in rapporto ai comparti contrattuali rappresentati dalla FLC CGIL.

7. Nel caso di nuovi comparti contrattuali che dovessero far capo alla FLC CGIL, fra un Congresso e l'altro, l'istituzione delle relative Strutture sarà deliberata dal Comitato direttivo, con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti.

8. Nel caso di unificazione o di scomposizione di comparti contrattuali, il Comitato direttivo nazionale delibera le modalità di fusione o di costituzione delle relative Strutture, nonché l'istituzione delle nuove Strutture, con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti.

9. Il Responsabile della Struttura di comparto è nominato dalla Segreteria del livello corrispondente, su proposta della Struttura interessata.

10. Il Responsabile ha il compito di:

- a) coordinare i lavori della Struttura di comparto;
- b) predisporre le convocazioni e l'ordine del giorno;
- c) contribuire all'iniziativa sindacale nel comparto.

11. Per garantire l'unitarietà dell'azione sindacale della FLC CGIL, i responsabili delle Strutture di comparto operano in stretto raccordo con la Segreteria, e sono invitati al Comitato direttivo, qualora non ne facciano parte.

12. La composizione delle Strutture di comparto viene deliberata, su proposta della Segreteria, dal Comitato direttivo del livello corrispondente, che stabilisce i tempi di costituzione, il numero dei componenti, in base alla duplice esigenza di garantirne la funzionalità e l'equilibrio con le altre Strutture di comparto, secondo le indicazioni deliberate dal Comitato direttivo nazionale.

13. Nel deliberarne la composizione, il Comitato direttivo dovrà garantire una equilibrata rappresentanza delle diverse figure professionali presenti nel comparto, compreso il personale con rapporto di lavoro precario, nonché la rappresentanza dei luoghi di lavoro attraverso la presenza di eletti nelle RSU e di componenti dei Comitati degli iscritti e RSA.

14. I Segretari generali regionali possono partecipare alle riunioni delle Strutture di comparto nazionali.

15. I Segretari generali provinciali possono partecipare alle riunioni delle Strutture di comparto regionali.

16. Sono istituite le seguenti Strutture di comparto:

- Struttura di comparto Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Struttura di comparto Dirigenti scolastici;
- Struttura di comparto Formazione professionale;
- Struttura di comparto Ricerca;
- Struttura di comparto Scuola non statale;
- Struttura di comparto Scuola statale;
- Struttura di comparto Università.

17. Al fine di garantire unitarietà di elaborazione e proposta della FLC CGIL, la Segreteria, sentiti i Responsabili, può convocare congiuntamente le Strutture di comparto.

18. Negli Enti nazionali di ricerca plurisede, con rilevante numero di personale che opera nelle sedi periferiche e con RSU plurime, nei quali, come stabilito dal CCNL di comparto, si svolge contrattazione integrativa nazionale, sono costituiti - su decisione del Comitato direttivo nazionale - Comitati di Ente in cui sia garantita la presenza dei componenti RSU iscritti alla FLC CGIL.

19. I componenti delle Strutture di comparto e dei Comitati di Ente, nello svolgimento della loro funzione, sono da considerarsi dirigenti sindacali a tutti gli effetti.

Articolo 19 - Forum della docenza universitaria

1. Per favorire la più ampia partecipazione alla definizione delle elaborazioni e proposte della FLC CGIL in materia di politiche professionali, di riforma, di studio e ricerca delle professionalità specifiche, si costituisce il Forum della docenza universitaria.

2. Sono componenti del Forum professori e ricercatori universitari, lettori di madre lingua e CEL iscritte/i alla FLC CGIL.

3. L'attività del Forum è finalizzata a:

- a) esprimere valutazioni ed indirizzi sulle politiche dell'Università;
- b) riconoscere e valorizzare le esperienze e le competenze professionali;
- c) analizzare ed interpretare i processi di sviluppo professionale, le eventuali trasformazioni normative del settore e le loro ricadute sulle professioni.

4. Numero e composizione del Forum sono deliberati dal Direttivo su proposta della Segreteria, tenuto conto della rappresentatività e complessità territoriale. Al fine di rendere più efficace le elaborazioni su tematiche specifiche è possibile costituire gruppi di lavoro per le diverse figure professionali presenti nel forum.

5. La Segreteria, su proposta del Forum, nomina il Responsabile.

6. Al fine di garantire unitarietà di elaborazione e proposta della FLC CGIL, la Segreteria, sentiti i Responsabili, può convocare il Forum congiuntamente ad altre Strutture di comparto.

Art. 20 - Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari

1. Per rappresentare e tutelare in maniera adeguata le lavoratrici ed i lavoratori precari si costituisce il coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari iscritte/i alla FLC CGIL.

2. Il coordinamento viene costituito a livello provinciale e nazionale. Può essere costituito anche a livello regionale, tenendo conto della presenza e del numero delle lavoratrici e dei lavoratori precari iscritte/i alla FLC CGIL, nonché delle loro peculiarità professionali.

3. Costituzione, numero e composizione del Coordinamento sono deliberati dal Direttivo, su proposta della Segreteria del livello corrispondente.

4. L'attività del Coordinamento è finalizzata a:

- a) Costruire una struttura di riferimento per le lavoratrici ed i lavoratori precari dei settori della conoscenza;
- b) Individuare e proporre strategie per la tutela e la stabilizzazione delle lavoratrici ed i lavoratori precari dei settori della conoscenza.

5. Il responsabile del Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari iscritte/i alla FLC CGIL, ove costituito, è nominato dalla Segreteria del livello corrispondente, su proposta del Coordinamento.

TITOLO III - GLI ORGANI DELLA FLC CGIL

Articolo 21 - Organi della FLC CGIL

- a) Sono organi deliberanti:
 - il Congresso;
 - il Comitato direttivo;
 - l'Assemblea generale.
- b) È organo esecutivo:
 - la Segreteria.
- c) Sono organi di controllo amministrativo:
 - il Collegio dei sindaci;
 - gli Ispettori.
- d) È organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria:
 - il Collegio di verifica.
- e) È organo consultivo:
 - l'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati.

Articolo 22 - Congresso

1. Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLC CGIL.

2. Le decisioni del Congresso sono vincolanti per tutte le iscritte e tutti gli iscritti e per tutti gli organi previsti nello Statuto.

3. Viene convocato di norma ogni quattro anni e segue, per il suo svolgimento, quanto previsto dallo Statuto della CGIL.

4. La convocazione del Congresso straordinario avviene su delibera del Comitato direttivo nazionale per tutti i livelli o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti/e del livello interessato. In caso di convocazione del Congresso straordinario si applica il Regolamento del Congresso CGIL.

5. Compiti del Congresso sono:

- a) determinare gli orientamenti politici generali della FLC CGIL;
- b) approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati;
- c) eleggere l'Assemblea generale;
- d) eleggere il Comitato direttivo;
- e) eleggere il Collegio dei sindaci;
- f) eleggere il Collegio di verifica.

6. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle/agli iscritte/iscritti alla FLC CGIL.

7. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai Congressi nei successivi gradi, nel rispetto di quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento congressuale approvato dal Comitato direttivo confederale, sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere.

8. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

9. Solo al Congresso compete deliberare sulla composizione degli organi direttivi e sulle modalità della loro elezione, sulle affiliazioni alle organizzazioni internazionali, sull'eventuale scioglimento della FLC CGIL.

10. Nella composizione degli organismi direttivi e dell'Assemblea generale vanno rispettati i principi indicati all'art. 7 dello Statuto in materia di democrazia sindacale.

Articolo 23 - Comitato direttivo nazionale e Assemblea generale FLC CGIL

Comitato Direttivo nazionale

1. Il Comitato direttivo nazionale è il massimo organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

2. Ha il compito di dirigere l'organizzazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di definire le linee di politica contrattuale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola la Federazione, di promuovere la formazione sindacale nazionale, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.

3. Ad esso è affidato, altresì, il compito di deliberare, ferme restando le competenze del CD Nazionale della CGIL:

- a. sulle materie rinviate dall'art. 7 dello Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale;
- b. sulle percentuali di riparto della canalizzazione comprese le quote per le iscrizioni dirette;
- c. sull'applicazione di regole amministrative in conformità alla Legge n° 460 del 4 dicembre 1997;
- d. sulle regole relative alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statuari;
- e. sulla partecipazione ad eventuali strutture di rappresentanza deliberate dal Comitato direttivo nazionale della CGIL, precisandone le modalità;
- f. su eventuali modifiche o revoche delle affiliazioni internazionali che si rendessero necessarie tra un Congresso e l'altro, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti;
- g. sulle eventuali strutture di rappresentanza anche in sede europea.

4. Il Comitato Direttivo stabilisce le iniziative politico sindacali da intraprendere nei casi di inosservanza delle sue deliberazioni.

5. Il Comitato direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio dell'anno precedente.

6. Il Comitato direttivo nazionale, qualora un organo direttivo o esecutivo della FLC CGIL assuma e confermi posizioni e comportamenti ritenuti incompatibili con l'appartenenza alla CGIL e alla FLC CGIL, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto CGIL e di quello della FLC CGIL e le normative conseguenti, con le norme amministrative, compresi ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine della FLC CGIL, può decidere, in casi eccezionali e con la maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/i con funzioni di verifica e di istruttoria. Nella delibera dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento, nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i sei mesi. Entro i sei mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati di cui sopra relazioneranno al Comitato direttivo nazionale di

categoria, che deciderà se proporre al Comitato direttivo nazionale della CGIL di avviare la procedura prevista dall'articolo 16 dello Statuto CGIL.

7. Il Comitato direttivo nazionale è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente, le cooptazioni non possono comunque superare un decimo del numero fissato dal Congresso.

8. Il Comitato direttivo nazionale si doterà di un Regolamento, approvato con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente e/o una Presidenza. Il regolamento definirà altresì la modalità e i tempi per la decadenza dal Comitato direttivo di coloro che ripetutamente non partecipano ai lavori senza darne giustificazione.

9. Il Comitato direttivo nazionale è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta, secondo le modalità previste dal Regolamento.

10. I responsabili delle Strutture di Comparto nazionali, del Coordinamento nazionale delle lavoratrici e lavoratori precari, del Forum e dei Comitati di Ente, qualora non ne facciano parte, sono invitati permanenti al Comitato direttivo nazionale.

11. Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione della FLC CGIL e di prendervi la parola. Gli stessi, qualora non delegati al Congresso nazionale, vi partecipano con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

12. Il Comitato direttivo:

- a) elegge gli Ispettori, e provvede alla loro sostituzione in caso di dimissioni o decadenza;
- b) provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio di verifica, del Collegio dei Sindaci, nelle forme previste dallo Statuto;
- c) decide sull'eventuale costituzione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone, composizione, compiti e potere;
- d) decide, con atto regolamentare, sulla costituzione, sulla composizione e sulle modalità di funzionamento delle Strutture di comparto, compresi i poteri di surroga in caso di ritardi o di inadempienze da parte delle strutture di livello inferiore, secondo quanto definito all'articolo 18 del presente Statuto;
- e) delibera la costituzione del Forum della docenza universitaria;
- f) delibera la costituzione del Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari;
- g) delibera fra un Congresso e l'altro, la costituzione di nuove Strutture di comparto o la fusione di quelle esistenti, a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, definendone composizione e modalità di funzionamento;
- h) delibera sulla convocazione di assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, Conferenza di programma, Assemblea dei quadri e delegati, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione;
- i) delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico;
- j) delibera, su proposta della Segreteria e a maggioranza qualificata, l'eventuale modifica dell'emblema della FLC CGIL;
- k) delibera sulla sede ufficiale della FLC CGIL nazionale;
- l) delibera - su proposta della segreteria nazionale - su operazioni di natura finanziaria (quali ad es. accensione di mutui, fidi bancari e compravendite immobiliari) al fine di valutarne la sostenibilità di bilancio.

13. Il Comitato direttivo nazionale decide, inoltre, la costituzione di Comitati di Ente, secondo le indicazioni dell'art. 18 dello Statuto, definendone, con norme regolamentari, le modalità di funzionamento e le competenze.

14. Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le materie per le quali è prevista dallo Statuto una maggioranza qualificata. Qualora sia necessaria la maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto palese, è possibile il voto certificato nelle modalità previste dal regolamento del Comitato Direttivo nazionale CGIL.

15. Il Comitato direttivo nazionale assume, con scadenza almeno congressuale, i contenuti del bilancio sociale.

Assemblea generale nazionale

1. L'Assemblea generale nazionale è composta:

- in un numero non superiore al doppio del Comitato direttivo nazionale che ne fa parte;
- a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro;
- con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati Direttivi.

L'Assemblea generale elegge la sua Presidenza.

L'Assemblea generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria nazionale.

L'Assemblea generale elegge il Segretario generale e la Segreteria;

L'Assemblea generale viene convocata di norma una volta all'anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale.

2. Norma transitoria

In sede di prima attuazione la prima Assemblea Generale viene eletta dal Comitato direttivo nazionale nella prima seduta utile e comunque entro il 31/12/2015.

L'elezione avverrà con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima votazione e del 50%+1 degli aventi diritto in seconda votazione.

La titolarità dell'elezione del Segretario generale e della Segreteria, che dovesse avvenire dopo la modifica dell'articolo 16 dello Statuto CGIL, spetta all'Assemblea generale nazionale.

Articolo 24 - Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale, assicura la gestione continuativa della FLC CGIL, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione, assicura la direzione unitaria dell'organizzazione in tutte le sue articolazioni, risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale. Assume la funzione di centro regolatore.

2. La Segreteria opera collegialmente. Si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti.

3. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

4. Ogni componente della Segreteria – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa su proposta del Segretario generale – risponde del proprio operato alla Segreteria stessa. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti, o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo nazionale. La rappresentanza legale dell'organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. È possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.

5. La Segreteria nazionale presenta al Comitato direttivo nazionale, su proposta del Segretario generale, il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti.
6. Presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi, nonché le eventuali variazioni agli stessi, da sottoporre al Comitato direttivo nel caso di spese o di impegni di particolare consistenza non previsti dai bilanci preventivi, per i quali dovrà essere data al Comitato direttivo informazione preventiva al fine dell'assunzione della relativa delibera.
7. La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana della Federazione nazionale, definisce il programma di formazione sindacale, mantiene un contatto permanente con la CGIL e le altre Federazioni di categoria e con le FLC CGIL regionali e provinciali, nonché con tutti gli altri interlocutori politici e sindacali esterni, provvede all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e delle forme organizzative della FLC CGIL, designa i rappresentanti della FLC negli organismi internazionali.
8. Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
9. Propone al Comitato direttivo nazionale la costituzione, la composizione e le modalità operative delle Strutture di comparto.
10. Nomina i responsabili delle Strutture di comparto, su proposta delle relative strutture.
11. Qualora vengano affrontati temi di comparto contrattuale, i responsabili delle Strutture partecipano, su convocazione, alle riunioni della Segreteria.
12. La Segreteria nazionale provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari, i distaccati ed i collaboratori tecnici; designa le delegazioni trattanti, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 2 lettera c) del presente statuto.
13. La Segreteria nazionale, per lo svolgimento di attività di studio, di elaborazione e di ricerca a rilevanza nazionale, può avvalersi dell'apporto operativo di gruppi di lavoro appositamente costituiti eventualmente integrati da apporti esterni.
14. Propone al Comitato direttivo nazionale la costituzione, la composizione e le modalità operative del Forum della docenza universitaria.
15. Nomina la/il responsabile del Forum della docenza universitaria, su proposta dei componenti del Forum.
16. Propone al Comitato direttivo nazionale la costituzione e la composizione del Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari, iscritte/i alla FLC CGIL.
17. Nomina la/il Responsabile del Coordinamento delle lavoratrici e lavoratori precari su proposta dei componenti del Coordinamento.
18. Convoca e presiede il Coordinamento internazionale delle sezioni all'estero, nonché il Coordinamento territoriale della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, composto dalle rispettive segreterie.
19. La rappresentanza legale della FLC CGIL di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:
 - a)** al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate;
 - b)** ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro. Con analogo delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la nomina di cui al punto b. provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo nazionale. Tale possibilità di delega riguarda gli aspetti gestionali delle materie indicate e non le prerogative decisionali che rimangono agli organismi previsti.
20. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata ad altro componente la Segreteria.

21. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dall'Assemblea generale nazionale con voto segreto.
22. La segreteria nazionale predispone, con scadenza almeno congressuale, il bilancio sociale.

Articolo 25 - Ispettori

1. Il Comitato direttivo nazionale della FLC CGIL elegge gli Ispettori, definendone il numero.
2. Gli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti alla CGIL che, in possesso dei requisiti e delle competenze necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo.
3. Essi hanno compiti ispettivi riferiti:
 - alla regolare canalizzazione delle risorse;
 - alla corretta applicazione dei regolamenti del personale;
 - alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti confederali, Società, Associazioni e Fondazioni promosse dalla FLC CGIL;
 - al mandato loro assegnato dal Comitato direttivo nazionale.
4. Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o su richiesta delle strutture territoriali, a cui riferiscono i risultati delle ispezioni, oltre che, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento.
5. Qualora si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta ad ispezione viene concesso un tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e dandone informazione al Centro regolatore di riferimento o a quello che ha attivato l'ispezione. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, gli Ispettori sono tenuti a riferire al relativo Comitato direttivo e a quello del Centro regolatore di riferimento.
6. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti. La violazione di tale comportamento determina un'immediata verifica del Comitato direttivo.
7. Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito Regolamento proposto dagli Ispettori stessi ed approvato dal Comitato direttivo nazionale della CGIL.
8. Gli Ispettori eleggono un coordinatore, che è invitato permanente alle riunioni del Comitato direttivo.

Articolo 26 - Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della FLC CGIL. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso, a livello provinciale, regionale e nazionale.
2. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo del livello interessato, provvede alle relative sostituzioni.
3. I componenti del Collegio, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione.
4. Il Collegio dei sindaci controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; accompagna con una propria relazione il bilancio della FLC CGIL.
5. Il Collegio dei sindaci presenta al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo trascorso dal Congresso precedente.
6. Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

7. Il Presidente dei sindaci revisori è invitato permanente alle riunioni del Comitato direttivo del livello corrispondente.

8. Nel caso in cui il Congresso non abbia eletto i sindaci revisori, il Comitato direttivo del livello interessato dovrà provvedere alla loro elezione nella prima riunione.

Articolo 27 - Collegio di verifica

1. Il Collegio di verifica, quale organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria, è composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.

2. Esso è eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno i $\frac{3}{4}$ dei votanti tra le iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione, con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.

3. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo nazionale può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei votanti.

4. Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della FLC CGIL, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

5. Gli addebiti mossi alle procedure ed agli atti dei vari organismi, sono assunti dai Collegi di verifica competenti se formalmente segnalati entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò ad eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.

6. Il Collegio di verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture di livello inferiore.

7. Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti sia determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/i o risulti lesivo per l'organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza.

8. Contro la decisione del Collegio di verifica è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL nazionale.

9. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei $\frac{2}{3}$ dei componenti.

10. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio di verifica sono determinate da un apposito Regolamento proposto dallo stesso ed approvato dal Comitato direttivo nazionale della FLC CGIL.

11. Il Collegio elegge al proprio interno una Presidenza.

12. I componenti effettivi del Collegio di verifica sono invitati permanenti al Comitato direttivo.

Articolo 28 - Congresso regionale

1. Il Congresso regionale viene convocato in via ordinaria, in collegamento con il Congresso nazionale della FLC CGIL, ogni quattro anni.

2. In via straordinaria viene convocato dal Comitato direttivo nazionale con propria delibera, anche su richiesta di almeno un decimo delle/gli iscritte/i del livello regionale.

3. Elegge l'Assemblea generale regionale e il Comitato direttivo regionale, rispettando i principi indicati all'articolo 6 dello Statuto confederale in materia di democrazia sindacale e nomina il Collegio dei Sindaci revisori.

Articolo 29 - Comitato direttivo regionale e l'Assemblea generale regionale

Comitato direttivo regionale

1. Il Comitato direttivo regionale è l'organismo di direzione politica regionale della FLC CGIL e di promozione della crescita collettiva dell'organizzazione.
 2. Il Comitato direttivo regionale è eletto dal Congresso regionale, e sarà composto tenendo conto di quanto prescritto dall'art. 7 del presente Statuto.
 3. Ha il compito di dirigere la Federazione regionale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale regionale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale regionale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui si articola la Federazione regionale.
 4. Approva i bilanci preventivi e consuntivi entro le scadenze previste dallo Statuto.
 5. Definisce e decide i contenuti delle vertenze e le azioni di lotta del proprio livello.
 6. Su proposta della Segreteria regionale:
 - a) delibera i criteri e la distribuzione numerica dei distacchi assegnati dal Comitato direttivo nazionale alla Federazione regionale;
 - b) designa le rappresentanze esterne al sindacato;
 - c) decide la costituzione delle Strutture di comparto e la loro composizione sulla base del Regolamento nazionale;
 - d) decide, su proposta della Segreteria, la costituzione del Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari.
 7. Decide la sede ufficiale della FLC CGIL regionale.
 8. Elege un Presidente e/o una Presidenza.
 9. Il Comitato direttivo regionale è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento nazionale. In assenza di un proprio Regolamento vale il Regolamento tipo allegato allo Statuto.
 10. Opera rispettando il Regolamento di funzionamento approvato. In assenza di un proprio Regolamento vale il Regolamento tipo allegato al presente Statuto.
 11. Nel caso il Congresso regionale non abbia provveduto alla elezione dei Sindaci revisori, il Comitato direttivo regionale deve eleggerli nella sua prima seduta dopo il Congresso.
 12. I responsabili delle Strutture di comparto, nonché la/il responsabile del Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari, se costituito, qualora non ne facciano parte, sono invitati permanenti al Comitato direttivo regionale.
 13. Il Comitato direttivo regionale assume, con scadenza almeno congressuale, i contenuti del bilancio sociale.
 14. Le strutture operanti nelle regioni autonome a statuto speciale e nelle province di Trento e Bolzano adeguano i loro Statuti ed i loro rapporti con la Federazione nazionale alle competenze e alle specificità riconosciute in tali regioni da norme costituzionali e alla necessità di particolari forme organizzative e amministrative.
- Nelle regioni e province a statuto speciale, i Comitati direttivi delle strutture, in presenza di competenze esclusive su materie contrattuali e territoriali, esercitano – previo confronto con il Centro regolatore nazionale - le funzioni affidate agli organismi dirigenti nazionali.

Assemblea generale regionale *(da St. CGIL art. 16 modificato)*

1. L'Assemblea generale regionale sarà composta:
 - in un numero non superiore al doppio del Comitato direttivo regionale che ne fa parte;
 - a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro;

- con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati direttivi.

L'Assemblea generale elegge la sua Presidenza;

L'Assemblea generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria regionale;

L'Assemblea generale elegge il Segretario generale e la Segreteria;

L'Assemblea generale viene convocata di norma una volta all'anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale.

2. Norma transitoria

In sede di prima attuazione la prima Assemblea generale viene eletta dal Comitato direttivo regionale nella prima seduta utile e comunque entro il 31/12/2015.

L'elezione avverrà con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima votazione e del 50%+1 degli aventi diritto in seconda votazione.

La titolarità dell'elezione del Segretario generale e della Segreteria, che dovesse avvenire dopo la modifica dell'articolo 16 dello Statuto CGIL, spetta all'Assemblea generale regionale.

Articolo 30 - Segreteria regionale

1. La Segreteria regionale è l'organo esecutivo e di coordinamento della FLC CGIL regionale; attua le decisioni del Comitato direttivo regionale, assicura la gestione continuativa della Federazione regionale, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione, assicura la direzione unitaria dell'organizzazione in tutte le sue articolazioni, risponde della propria attività al Comitato direttivo regionale.

2 Nelle regioni medio-piccole per numero di addetti e iscritti, l'incarico di segretario generale può essere unificato con quello del segretario generale della provincia capoluogo o di altra provincia.

3. La Segreteria opera collegialmente ed è convocata dal Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti.

4. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

5. Ogni componente della Segreteria – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale – risponde del proprio operato alla Segreteria stessa. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti, o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo regionale. La rappresentanza legale dell'organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. È possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.

6. Presenta al Comitato direttivo regionale, su proposta del Segretario generale regionale, il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti.

7. Propone al Comitato direttivo regionale i criteri e la distribuzione numerica dei distacchi assegnati dal Comitato direttivo nazionale alla Federazione regionale, previo confronto con la Segreteria nazionale.

8. La Segreteria regionale svolge funzioni esecutive e di coordinamento operativo, provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede regionale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari, i distaccati di competenza ed i collaboratori tecnici.

9. Propone al Comitato direttivo la costituzione, la composizione e le modalità operative delle Strutture di comparto.

10. Propone al Comitato direttivo la costituzione e la composizione del Coordinamento delle lavoratrici e lavoratori precari, di cui all'art. 20 del presente statuto.

11. Nomina i Responsabili delle Strutture di comparto e del Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari, su proposta dei loro componenti.

12. Qualora vengano affrontati temi di comparto contrattuale, i responsabili delle Strutture partecipano, su convocazione, alle riunioni della Segreteria.

13. Ha la titolarità delle relazioni sindacali e gestisce i rapporti con il corrispondente livello confederale e con gli altri sindacati di categoria, nonché con tutti gli interlocutori istituzionali e non, politici e sindacali esterni, presenti nella regione.

14. Coordina a livello politico ed organizzativo le strutture provinciali, anche con riferimento ai rapporti tra queste e le sedi periferiche dell'amministrazione scolastica.

15. Designa le delegazioni trattanti per le contrattazioni di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 2 lettera c.

16. Si raccorda con il corrispondente livello confederale per quanto riguarda i rapporti con la Regione sulla programmazione regionale riguardante i settori della conoscenza, nonché per le materie attinenti il diritto allo studio, la formazione professionale, i finanziamenti dell'offerta formativa, lo sviluppo tecnologico e la ricerca, l'Università ed i rapporti delle università con il Sistema sanitario nazionale.

17. Delibera su tutte le questioni che rivestano carattere d'urgenza.

18. La Segreteria regionale trasmette alla Segreteria nazionale della FLC i documenti politici e i bilanci regionali preventivo, consuntivo e patrimoniale approvati dal Comitato direttivo regionale e i dati del tesseramento.

19. Il Segretario generale regionale rappresenta, per il proprio livello, l'organizzazione davanti a terzi.

20. La rappresentanza legale della FLC CGIL regionale di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate
- b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.

Con analogo delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la nomina di cui al punto b), provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina.

Di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo regionale.

21. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dall'Assemblea generale regionale con voto segreto.

21. La Segreteria regionale predispone, con scadenza almeno congressuale, il bilancio sociale.

Articolo 31 - Congresso provinciale

1. Il Congresso provinciale viene convocato di norma, in collegamento con il Congresso nazionale della FLC CGIL, ogni quattro anni. In via straordinaria viene convocato dal Comitato direttivo nazionale con propria delibera, anche su richiesta di almeno un decimo delle/gli iscritte/i del livello provinciale.

2. Elege l'Assemblea generale provinciale e il Comitato direttivo provinciale, rispettando i principi indicati all'art. 7 dello Statuto in materia di democrazia sindacale, garantendo inoltre una adeguata rappresentanza delle iscritte e degli iscritti elette/i nelle RSU e la politica del rinnovamento.

3. Nomina il Collegio dei Sindaci revisori.

Articolo 32 - Comitato direttivo provinciale e Assemblea generale provinciale

1. Il Comitato direttivo provinciale è l'organismo di direzione politica, di promozione della crescita collettiva dell'organizzazione, di decisione sulla politica sindacale del territorio.
2. È eletto dal Congresso provinciale, che ne fissa le dimensioni, ed è composto da almeno il 40% di elette ed eletti nelle RSU, nonché di quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto.
3. Ha il compito di dirigere la Federazione provinciale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale provinciale, di verificare il complesso dell'attività sindacale con particolare riguardo all'attività negoziale e vertenziale provinciale.
4. Nell'ambito di un più ampio decentramento, il Comitato direttivo provinciale cura, secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo nazionale, un riparto interno delle risorse teso a valorizzare, attraverso lo sviluppo e la verifica di progetti, il ruolo e l'iniziativa dei Comitati degli iscritti, e delle eventuali Strutture di comparto.
5. Approva i bilanci preventivi e consuntivi entro le date previste dallo Statuto e cura che i bilanci vengano trasmessi al livello regionale e nazionale della FLC.
6. Designa le rappresentanze esterne al sindacato, di propria competenza.
7. Su proposta della Segreteria decide la costituzione delle Strutture di comparto e la loro composizione, sulla base del Regolamento nazionale.
8. Su proposta della Segreteria decide la costituzione del Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari, di cui all'art. 20 del presente Statuto.
9. Definisce e decide, raccordandosi con le RSU e le eventuali Strutture di comparto esistenti, nonché con il Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari, i contenuti delle vertenze territoriali e le azioni di lotta del livello corrispondente.
10. Decide la sede ufficiale della FLC CGIL provinciale.
11. Elege un Presidente e/o una Presidenza.
12. Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal regolamento nazionale. In assenza di un proprio Regolamento vale il Regolamento tipo allegato allo Statuto.
13. Nel caso il Congresso provinciale non abbia provveduto alla elezione dei Sindaci revisori, il Comitato direttivo provinciale provvederà ad elegerli nella sua prima seduta, dopo il Congresso provinciale.
14. Alle riunioni del Comitato direttivo sono invitati permanenti, qualora non ne facciano già parte, i responsabili delle Strutture di comparto e del Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari, eventualmente costituiti.
15. Il Comitato direttivo provinciale assume, con scadenza almeno congressuale, i contenuti del bilancio sociale.

Assemblea generale provinciale

1. L'Assemblea generale provinciale sarà composta:
 - in un numero non superiore al doppio del Comitato direttivo provinciale che ne fa parte;
 - a maggioranza di delegati ed attivisti dei luoghi di lavoro;
 - con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati direttivi.
- L'Assemblea generale elegge la sua Presidenza;
- L'Assemblea generale viene convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria provinciale;
- L'Assemblea generale elegge il Segretario generale e la Segreteria;

L'Assemblea generale viene convocata di norma una volta all'anno per discutere e deliberare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell'attività sindacale.

2. Norma transitoria

In sede di prima attuazione la prima Assemblea generale viene eletta dal Comitato direttivo regionale nella prima seduta utile e comunque entro il 31/12/2015.

L'elezione avverrà con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima votazione e del 50%+1 degli aventi diritto in seconda votazione.

La titolarità dell'elezione del Segretario generale e della Segreteria, che dovesse avvenire dopo la modifica dell'articolo 16 dello Statuto CGIL, spetta all'Assemblea generale provinciale.

Articolo 33 - Segreteria provinciale

1. La Segreteria provinciale è l'organo esecutivo e di coordinamento della FLC CGIL provinciale; assicura la gestione continuativa delle FLC CGIL, garantisce l'unitarietà dell'iniziativa negoziale e vertenziale dell'organizzazione a quel livello, ha compiti di coordinamento e di direzione politica degli eletti FLC CGIL nelle RSU e dei Comitati degli iscritti, affianca le RSU nella contrattazione integrativa; risponde delle proprie attività al Comitato direttivo provinciale.

2. Svolge funzioni esecutive e di coordinamento operativo, provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede provinciale e ne coordina l'attività; nomina i funzionari, i distaccati ed i collaboratori tecnici.

3. Presenta al Comitato direttivo il programma di lavoro e le proposte organizzative conseguenti. In tali ambiti, specifico spazio dovrà essere destinato alla formazione sindacale allo scopo di ampliare e qualificare la presenza nei luoghi di lavoro e di favorire il processo di rinnovamento dei gruppi dirigenti.

4. Propone la costituzione, la composizione e le modalità operative delle Strutture di comparto al Comitato direttivo e nomina i responsabili, sentiti i componenti delle stesse.

5. Propone al Comitato direttivo la costituzione e la composizione del Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari e nomina il responsabile, su proposta dei componenti del Coordinamento, di cui all'art. 20.

6. Assicura, anche in rapporto con la Segreteria regionale, il necessario coordinamento dell'iniziativa sindacale negli Enti di ricerca monosede, in quelli con sede prevalente e/o in quelli con un'unica RSU, che siano ubicati sul territorio provinciale.

7. Designa le delegazioni trattanti per le contrattazioni di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 18 comma 2 lettera c.

8. Nelle province nelle quali non sono presenti corrispondenti livelli dell'amministrazione scolastica, le delegazioni riferite a quel livello dovranno comprendere rappresentanze di tutte le strutture provinciali coinvolte.

9. Delibera su tutte le questioni che rivestano carattere d'urgenza.

10. Gestisce i rapporti con il corrispondente livello confederale e con gli altri sindacati di categoria, nonché con tutti gli interlocutori politici e sindacali esterni.

11. Trasmette alla Segreteria regionale e nazionale della FLC i documenti politici approvati dal Comitato direttivo.

12. La Segreteria provinciale ha la responsabilità del tesseramento e ne trasmette periodicamente i dati ai livelli regionale e nazionale.

13. Garantisce il pieno e corretto utilizzo dei permessi sindacali.

14. La Segreteria opera collegialmente ed è convocata dal Segretario generale o su richiesta di un quarto dei componenti.

15. La Segreteria si doterà di un Regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

16. Ogni componente della Segreteria – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa su proposta del Segretario generale – risponde del suo operato alla stessa Segreteria. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo provinciale. La rappresentanza legale dell'organizzazione in materia contrattuale o vertenziale è attribuita al Segretario generale. È possibile delegare tale rappresentanza ad altro componente la Segreteria mediante delega scritta, da conservare agli atti, specificandone ambito e durata.

17. La rappresentanza legale della FLC CGIL provinciale di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita:

- a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate
- b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici, ordinari e straordinari, di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.

Con analoga delibera la Segreteria può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la nomina di cui al punto b) provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina. Di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo provinciale.

18. Il Segretario generale e la Segreteria sono eletti dal Comitato direttivo provinciale con voto segreto.

19. La segreteria provinciale predispone, con scadenza almeno congressuale, il bilancio sociale.

Articolo 34 - Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati della FLC CGIL

1. L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati è il momento più alto di consultazione sulle scelte politiche fondamentali della FLC CGIL, fra un Congresso e l'altro.

2. Essa è convocata dal Comitato direttivo su proposta della Segreteria nazionale, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. L'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati è formata dai componenti il Comitato direttivo nazionale, dalle Segreterie territoriali e dai componenti le Strutture di comparto nazionali, nonché da delegati di posto di lavoro, individuati sulla base dei criteri e delle modalità definite dal Comitato direttivo nazionale.

Articolo 35 - Durata del mandato sindacale

1. Allo scopo di favorire una permanente azione di rinnovamento dei quadri e la migliore valorizzazione delle loro esperienze, gli incarichi di Segreteria (Segretario generale, componente la Segreteria) nonché gli incarichi di Responsabile di Struttura di comparto, del Forum, del Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari e di Comitato di Ente, non possono essere ricoperti nella stessa struttura per più di due interi mandati congressuali e comunque per oltre otto anni.

TITOLO IV - L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 36 - Autonomia giuridica e amministrativa

1. La FLC CGIL nazionale, le FLC CGIL regionali e quelle provinciali sono associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse. Non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente dai singoli Statuti in virtù di norme di legge.

2. Tutte le strutture operano per raggiungere il massimo di condivisione ed integrazione sul versante tecnico, informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione per migliorare l'attività e favorire una ottimale gestione delle risorse.

3. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione, che comportino oneri alle strutture dirette, la FLC CGIL e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

Articolo 37 - Contributi sindacali

1. La FLC CGIL, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria delle lavoratrici e dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FLC CGIL che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate, oltre che regolamentate, e iscritte a bilancio nella voce «entrate».

2. Ferme restando le competenze del Comitato direttivo della CGIL, la contribuzione sindacale è stabilita secondo le quantità e le modalità decise dal Comitato direttivo della FLC CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

3. Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutta la FLC CGIL e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

4. La politica sulle risorse è vincolata al principio della solidarietà fra i livelli dell'organizzazione, alla massima trasparenza e verificabilità delle gestioni, a comportamenti coerenti a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione dei deliberati e a responsabilità diretta dei gruppi dirigenti nell'applicazione degli stessi.

5. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo, con cadenza mensile, la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

6. Tale canalizzazione automatica dovrà riguardare anche i contributi dei lavoratori, provenienti dalle deleghe per le trattenute mensili sullo stipendio, comprese le quote forfetarie relative alle tessere di servizio, incassate direttamente dalle strutture regionali o provinciali.

7. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

8. La FLC CGIL e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative.

9. Il patrimonio delle singole strutture FLC CGIL, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

Articolo 38 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa della FLC CGIL deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza.

2. Inoltre tutte le strutture devono tendere:

- a) a un equilibrio tra i costi e i ricavi di esercizio tale da escludere disavanzi di gestione;
- b) a un equilibrio tra debiti e crediti tale da evitare situazioni di oneroso indebitamento;

- c) al rispetto dei riparti di tutte le quote sindacali, tra i vari livelli dell'organizzazione, stabiliti dagli organi competenti;
- d) al rispetto del Regolamento confederale.

3. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

- a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di «Piano unico dei conti» in conformità alla Legge n° 460 del 4 dicembre 1997, del bilancio consuntivo (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Relazione illustrativa) e del bilancio preventivo;
- b) il Comitato direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
- d) ad ogni sostituzione di segretaria/o generale va previsto un formale passaggio delle consegne;
- e) l'attività amministrativa dei Comitati degli iscritti è ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici Regolamenti finanziari approvati dai Centri regolatori;
- f) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture. A tal fine i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono pubblicati nei siti web delle strutture di riferimento.

4. Il rispetto di tali norme è garantito dalle strutture esecutive ai vari livelli e verificato periodicamente dagli Ispettori.

TITOLO V - GIURISDIZIONE INTERNA

Articolo 39 - Sanzioni disciplinari

1. È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per la FLC CGIL o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

2. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsiasi livello, o componente del comitato Direttivo, sospensione da 3 a 12 mesi dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e;
- c) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o;
- d) espulsione dall'organizzazione.

Tali sanzioni vengono comminate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti
 - incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto;
 - in contrasto con le regole in esso precisate;
 - contrari alle corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione;
 - in contrasto con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statuari.La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
- b) molestie e ricatti sessuali;
- c) condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
- d) atti affaristici o di collusione con la controparte.

3. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria nazionale, nella sua veste di Centro regolatore di riferimento, può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo nazionale dovrà, entro trenta giorni, pena l'inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del personale. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. La procedura può essere delegata agli organismi della struttura di riferimento.

4. È facoltà dell'iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l'intervento del Comitato di garanzia competente che deciderà in un unico grado.

5. Il provvedimento di sospensione cautelare cessa qualora non venga confermato dal Comitato di garanzia.

6. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle Segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione.

7. Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria non esclude responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell'organizzazione.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 40 - Distacchi sindacali

1. Il Comitato direttivo nazionale fissa la ripartizione delle risorse disponibili tra la struttura nazionale e le diverse regioni deliberandone i criteri di assegnazione e di verifica. Le libertà sindacali disponibili nelle strutture sono utilizzate per rappresentare le esigenze di tutti i comparti.

Articolo 41 - Divieto di fumare

1. È fatto divieto di fumare nelle riunioni e nei locali della FLC CGIL ad ogni livello.

Articolo 42 - Regolamenti

1. Per i Comitati direttivi nazionale, regionale e provinciale, fino all'adozione di nuovi Regolamenti, da approvare con la maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, è valido il Regolamento tipo allegato.

Articolo 43 - Sede nazionale

1. La FLC CGIL nazionale ha sede a Roma, in via L. Serra 31.

Articolo 44 - Logo

1. La descrizione del logo della FLC CGIL è parte integrante del presente Statuto.

Articolo 45 - Norme finali e di rinvio

1. Nel caso in cui vengano istituite nuove province dopo la celebrazione del Congresso nazionale, le decisioni relative all'articolazione della struttura organizzativa di Federazione saranno assunte dal Centro regolatore nazionale, d'intesa con la CGIL.

2. Il Comitato direttivo nazionale, in corrispondenza di articolazioni delle strutture territoriali diverse da quelle previste dal presente Statuto, regolerà, con Delibera di valore statutario,

le situazioni in cui gli organismi dirigenti abbiano già deliberato, previa intesa con la Segreteria nazionale, lo svolgimento dei Congressi, prevedendo una diversa determinazione degli ambiti di pertinenza regionale e/o territoriale, al fine di rendere corrispondenti le articolazioni della FLC CGIL con i relativi livelli confederali.

3. I Regolamenti allegati allo Statuto, così come la descrizione del logo della FLC CGIL, ne costituiscono parte integrante e sono approvati con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti.

4. Le eventuali modifiche allo Statuto sono decise dal Congresso della FLC CGIL, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ gli aventi diritto al voto.

5. Nel caso di variazione dello Statuto della CGIL, o per variazioni imposte dalla legislazione, le modifiche allo Statuto di categoria, che si siano rese eventualmente necessarie fra due Congressi, saranno assunte dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ i componenti dell'organismo.

6. Per quanto non previsto dallo Statuto della FLC CGIL valgono lo Statuto della CGIL e le relative Delibere attuative dello Statuto.

7. Il Comitato degli iscritti, in assenza di elezioni primarie, ha un diritto di proposta, all'assemblea degli iscritti, per le candidature FLC CGIL nelle liste per le elezioni delle RSU, scelte anche tra i non iscritti.

8. Le Segreterie della FLC CGIL provinciale, d'intesa con le Camere del Lavoro, hanno la responsabilità di costruire i Comitati degli iscritti sulla base del Regolamento elettorale approvato dal Comitato Direttivo nazionale della FLC CGIL.

9. Le modalità di costruzione dei Comitati degli iscritti sono definite dalle strutture della FLC CGIL di riferimento. Le modalità per le sostituzioni, che si rendessero necessarie durante il periodo del mandato, sono anch'esse stabilite dalle strutture di categoria, fermo restando che le sostituzioni non possono superare $\frac{1}{3}$ dei componenti. Nel caso di dimissioni di più del 50% dei componenti dell'organismo stesso, si procede alla rielezione dell'intero Comitato degli iscritti.

Allegato 1

Descrizione del logo della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza

Il logo della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL è composto da una sezione grafica e una testuale.

La sezione grafica è composta da un quadrato rosso e da n° 4 linguette poste a sinistra del quadrato, rispettivamente di colore: azzurro, fucsia, verde e giallo.

La parte testuale è posizionata alla destra del quadrato rosso ed è disposta su quattro righe di testo.

Descrizione testo:

Prima riga: acronimo della Federazione "FLC CGIL" font "Delicious Heavy", caratteri maiuscoli, grassetto.

Seconda riga: "federazione" font "Delicious Italic", caratteri minuscoli, corsivo.

Terza riga: "lavoratori" font "Delicious Italic", caratteri minuscoli, corsivo.

Quarta riga: "della conoscenza" font "Delicious Italic", caratteri minuscoli, corsivo.

Allegato 2

Regolamento del Comitato direttivo nazionale della FLC CGIL

Articolo 1 - Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo nazionale della FLC CGIL, svolge le funzioni attribuite dallo Statuto della FLC CGIL secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
2. La Presidenza dell'Associazione Proteo Fare-Sapere partecipa con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute del Comitato direttivo.
3. La Presidenza del Comitato direttivo, d'intesa con la Segreteria, stabilisce gli invitati permanenti oltre a quelli previsti dallo statuto e, in relazione ai temi da trattare, gli invitati ai lavori rappresentanti di altre Organizzazioni sindacali, esponenti politici ed esperti.

Articolo 2 - Presidenza

1. Il Comitato direttivo elegge il Presidente ed una Presidenza che lo coadiuva nei compiti di direzione delle riunioni del Comitato direttivo e lo sostituisce in caso di necessità. Il numero dei componenti la Presidenza è stabilito dal Comitato direttivo con votazione palese a maggioranza semplice.
2. Le decisioni della Presidenza sulle materie di sua competenza sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente o, a turno, un componente la Presidenza verbalizzano in modo sintetico i lavori del Comitato direttivo (elenco interventi, documenti presentati, risultati delle votazioni e decisioni assunte).

Articolo 3 - Elezione della Presidenza

1. La Presidenza viene eletta, di norma, con voto palese e decade al Congresso.
2. Il Presidente effettivo dell'ultima seduta del Congresso svolge, transitoriamente, i compiti di Presidente nella prima sessione di insediamento del Comitato Direttivo che decide le procedure per l'elezione della Presidenza.

Articolo 4 - Funzioni della Presidenza

1. Il Presidente convoca il Comitato direttivo in accordo con la Segreteria o su richiesta scritta e motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno un quarto dei componenti lo stesso Comitato direttivo.
2. Provvede all'invio tempestivo delle convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dei relatori, degli orari di inizio e fine dei lavori.
3. Cura la tempestiva diffusione, in vista delle riunioni del Comitato direttivo, di documenti e contributi scritti, bozze di risoluzioni e ordini del giorno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
4. Il Comitato direttivo deve essere convocato, in sessione ordinaria, almeno una volta a trimestre.
5. La convocazione avviene, salvo i casi di urgenza, tramite comunicazione individuale da inviare almeno 7 gg. prima della riunione.
6. La Presidenza regola i lavori del Comitato direttivo, cura l'accertamento delle presenze e del numero legale attraverso le firme apposte sugli specifici elenchi, annota le giustificazioni delle eventuali assenze.
7. La Presidenza cura la pubblicità delle risoluzioni finali del Comitato direttivo attraverso gli strumenti d'informazione della FLC CGIL, rendendo note le posizioni votate, sia quelle di maggioranza, sia quelle di minoranza.

Articolo 5 - Partecipazione alle riunioni

1. È diritto e dovere di ogni componente del Comitato direttivo partecipare alle riunioni. Eventuali assenze devono essere comunicate e motivate per iscritto alla Presidenza prima della riunione del Comitato direttivo.
2. La Presidenza verificherà periodicamente le assenze ingiustificate e contatterà direttamente gli interessati per comprenderne le ragioni, ciò al fine di rimuovere le cause della non partecipazione.
3. Dopo tre assenze non giustificate il presidente ne accerta i motivi e la volontà di continuare a far parte del CD. In ogni caso, dopo un'ulteriore assenza il componente del CD decade automaticamente.

Articolo 6 - Svolgimento dei lavori

1. In apertura della seduta del Comitato direttivo ogni componente può presentare alla Presidenza un'interrogazione scritta per avere informazioni e spiegazioni su un fatto determinato oppure su comportamenti od aspetti dell'attività del Comitato direttivo o degli organismi esecutivi. All'interrogazione si deve dare risposta nella prima seduta successiva del Comitato direttivo e, in questo caso, la verifica del numero legale è spostata al termine di tali adempimenti. In assenza del proponente, l'interrogazione si considera decaduta.
2. All'inizio delle sedute del Comitato direttivo, su proposta della Presidenza o di un componente del Comitato direttivo, è possibile decidere la variazione dell'ordine degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Se un componente del Comitato direttivo si oppone, decide il Comitato direttivo con un voto palese.
3. Ogni componente del Comitato direttivo ha facoltà di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno della riunione successiva. Su queste proposte decide il Comitato direttivo a maggioranza.
4. La riunione è abilitata ad assumere decisioni se si è registrata la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, meno gli assenti giustificati fino ad un massimo del 10%. Tale presenza viene verificata dalla Presidenza.
5. Le riunioni hanno inizio non più tardi di 30 minuti dopo l'orario fissato. La Presidenza raccoglie le richieste di intervento e stabilisce, all'inizio dei lavori, il termine entro il quale possono essere avanzate avendo cura di far rispettare il termine di chiusura dei lavori.

Articolo 7 - Ordine della discussione e interventi

1. Di norma le relazioni introduttive non possono superare i 40 minuti, le conclusioni 25 minuti.
2. Dopo la/e relazione/i introduttiva/e il Presidente comunica i termini entro i quali possono essere presentate le richieste di intervento. La durata degli interventi è fissata, in misura non superiore ai 10 o ai 15 minuti a seconda del tema e dei tempi di discussione.
3. La Presidenza raccoglie le iscrizioni a parlare e ne rispetta l'ordine nel dare la parola ai componenti del Comitato direttivo. La mozione d'ordine ha diritto di precedenza; la Presidenza ne valuta la proponibilità e, in caso di richiesta dell'interessato, rimette la decisione al Comitato direttivo che decide a voto palese.
4. Nessun componente del Comitato direttivo può prendere la parola per più di una volta sullo stesso argomento, tranne nel caso di mozioni d'ordine, di dichiarazioni di voto o per motivato fatto personale.
5. Se un componente del Comitato direttivo è assente al momento del proprio turno di intervento, senza avere comunicato alla Presidenza il proprio temporaneo allontanamento, perde il diritto ad intervenire.
6. La seduta del Comitato direttivo può essere sospesa eccezionalmente, per breve periodo, su richiesta della Presidenza o di un componente del Comitato direttivo e con decisione a voto

palese. La Presidenza avrà cura di comunicare, in tempi utili, il termine per la presentazione dei documenti d'iniziativa dei componenti del Comitato direttivo.

7. Gli interventi dei componenti del direttivo devono essere attinenti all'o.d.g. della riunione. Non sono ammessi interventi che offendono le persone o comportamenti che disturbano il regolare svolgimento della discussione. La Presidenza richiamerà tutti coloro che non si atterranno a tali modalità.

Articolo 8 - Procedura di votazione

1. A discussione generale esaurita, il Presidente renderà note le proposte pervenute, che verranno sottoposte all'assemblea secondo l'ordine di presentazione, ferma restando la precedenza del documento conclusivo.

2. Le proposte possono essere considerate contrapposte dalla Presidenza stessa.

3. La richiesta di votazione dei documenti in contrapposizione può essere avanzata e motivata dal primo firmatario.

4. Ciascun componente del Comitato direttivo può presentare emendamenti alle singole proposte o a singole parti di esse. Gli emendamenti sono votati, se non accolti dal primo firmatario, prima del testo cui si riferiscono. In caso di documenti contrapposti non possono essere messi in votazione emendamenti non accolti dal primo firmatario.

5. Sugli emendamenti è possibile una dichiarazione di voto a favore e una contro. Gli emendamenti approvati costituiscono parte integrante della proposta. Il documento sarà alla fine votato nella sua interezza.

6. Sono possibili dichiarazioni di voto di durata non superiore a tre minuti.

7. La votazione, una volta avviata, non può essere interrotta. In caso di accertata irregolarità nella votazione il Presidente dispone l'annullamento dei risultati e il rinnovo delle procedure.

8. Sugli ordini del giorno sono ammessi un intervento a favore e uno contrario di durata non superiore a 5 minuti.

Articolo 9 - Modalità di votazione

1. Le votazioni si svolgono di norma per alzata di mano. Si effettuano invece per voto segreto, o per appello nominale, quando lo richieda il 50%+1 dei votanti.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo per le materie in cui è prevista dallo Statuto FLC CGIL una maggioranza qualificata.

3. La Presidenza indica prima di ogni votazione la maggioranza richiesta.

Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti del Comitato direttivo.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento del Comitato direttivo confederale.

3. Il presente regolamento si applica per tutti i CD di categoria, nel caso in cui gli stessi non si dotassero di uno proprio.

Allegato 3

Comitato degli iscritti: regolamento tipo FLC CGIL

1. Il Comitato degli iscritti è la struttura di base nei luoghi di lavoro della CGIL e della FLC CGIL ed è un organo elettivo.
 2. Può essere anche costituito su base territoriale, in rappresentanza delle realtà di lavoro dello stesso comparto contrattuale di piccola dimensione ma diffuse nel territorio.
 3. Il Comitato degli iscritti, struttura di base della FLC CGIL, dovrà garantire il pluralismo progettuale e la rappresentanza dei diversi soggetti e professionalità che compongono la platea degli iscritti.
 4. Nel caso di un numero limitato di iscritti, l'Assemblea può eleggere un portavoce che rappresenta gli iscritti di quel posto di lavoro ed è, a tutti gli effetti, dirigente sindacale.
 5. L'elezione del Comitato degli iscritti avviene con voto segreto e su lista aperta.
 6. Le candidature possono essere proposte dalla Segreteria provinciale FLC CGIL, o da singoli partecipanti all'assemblea degli iscritti, anche attraverso autocandidature.
 7. Nella votazione si possono esprimere preferenze fino a un numero massimo pari o inferiore a 1/3 dei candidati da eleggere.
 8. Risulteranno elette/i le candidate ed i candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulteranno elette/i entrambe/i le/i candidate/i.
 9. Nel caso le candidature siano pari al numero di candidati da eleggere, l'assemblea può decidere, a maggioranza, di procedere per voto palese. In questo caso si elegge il Comitato degli iscritti in blocco.
 10. Le modalità di voto dovranno essere decise in modo tale da garantire la massima partecipazione al voto da parte delle iscritte e degli iscritti, anche tenendo conto degli eventuali diversi regimi di orario vigenti nella struttura (o strutture).
 11. Del Comitato degli iscritti fanno parte a tutti gli effetti e quali componenti di diritto:
 - a. gli eletti nelle RSU iscritti alla FLC CGIL di quel luogo di lavoro e territorio;
 - b. i componenti dei Comitati direttivi (della FLC CGIL, e/o della Confederazione) di quel luogo di lavoro e territorio.
 12. Il Comitato degli iscritti viene rinnovato in corrispondenza dei Congressi della FLC CGIL; e l'elezione del Comitato degli iscritti può essere richiesta dal 10% degli iscritti di riferimento.
 13. Il Comitato degli iscritti elegge un Coordinatore e, laddove le dimensioni lo richiedano, un esecutivo, con compiti di coordinamento dei lavori del Comitato degli iscritti.
 14. Si riunisce, di norma, ogni due settimane, o ogni qual volta lo ritenga necessario il Coordinatore o 1/3 dei componenti.
 15. Il Comitato degli iscritti ha diritto di proporre all'assemblea degli iscritti le candidature FLC CGIL nelle liste dei candidati per le RSU, scelte anche tra i non iscritti.
 16. Le Segreterie provinciali della FLC CGIL, d'intesa con le Camere del Lavoro, hanno la responsabilità di costituire i Comitati degli iscritti e di stabilirne il Regolamento elettorale, rispettando il presente Regolamento.
 17. Le modalità di costituzione dei Comitati degli iscritti sono definite dalle strutture di riferimento della FLC CGIL.
- Le modalità per le sostituzioni, che si renderanno necessarie durante il periodo del mandato, sono anch'esse stabilite dalle strutture di riferimento, fermo restando che le sostituzioni non possono superare 1/3 dei componenti. Nel caso di dimissioni di più del 50% dei componenti, si procede alla rielezione dell'intero Comitato degli iscritti.

Statuto FLC CGIL - Allegato 4

Regolamento Nazionale

Strutture di comparto, Comitati degli Enti di ricerca, Forum della docenza universitaria e Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari

TITOLO I - DEFINIZIONE

Articolo 1 - Natura delle Strutture di comparto, del Forum della docenza universitaria e del Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari.

Le Strutture di Comparto, il Forum della docenza universitaria e il Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari sono forme organizzative della FLC CGIL, svolgono una funzione di supporto all'attività della Segreteria Nazionale e del Comitato Direttivo nazionale e operano secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

Attraverso le Strutture di Comparto, il Forum della docenza universitaria e il Coordinamento lavoratrici e lavoratori precari la FLC CGIL intende:

1. mettere in risalto le peculiarità dei diversi comparti costitutivi all'interno di un disegno che intende esplicitamente investire sulla unitarietà della Federazione e sulle sue specificità;
2. ampliare la propria democrazia interna;
3. valorizzare il contributo degli iscritti nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle elette ed agli eletti nelle RSU, nella elaborazione e validazione delle proposte e degli accordi contrattuali;
4. sviluppare pienamente il ruolo contrattuale delle strutture sindacali della FLC;
5. accrescere l'impegno della FLC CGIL nelle politiche di tutela del personale precario;
6. favorire la crescita dei quadri sindacali per garantire il necessario rinnovamento del gruppo dirigente.

Restano immutate tutte le prerogative e le responsabilità degli organismi dirigenti, così come indicato dallo Statuto della FLC CGIL ed in particolare quanto stabilito dagli artt. 23, 24, 29 e 30, 32 e 33 rispettivamente per il Comitato Direttivo nazionale, regionale e provinciale e per la Segreteria Nazionale, regionale e provinciale.

Il Comitato direttivo nazionale, ferme le regole in materia di democrazia sindacale, esprime la propria valutazione ed il voto su tutte le piattaforme e tutti i CCNL.

Articolo 2 - Validità del Regolamento nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale con il presente Regolamento dà attuazione agli artt. 18, 19 e 20 dello Statuto.

Il Regolamento nazionale può essere modificato, nei modi previsti dallo Statuto in caso di:

- modifiche statutarie,
- variazioni contrattuali di singoli comparti e/o decisioni di politica contrattuale della CGIL e della FLC che prevedano un diverso quadro di riferimento per i comparti attuali.

TITOLO II - STRUTTURE DI COMPARTO

Articolo 3 - Finalità

Le Strutture di Comparto, in linea con le scelte di politica organizzativa decise dal Congresso e definite nello Statuto, opereranno per perseguire le seguenti finalità:

- rafforzare l'unitarietà della Federazione, attraverso l'attività contrattuale, sindacale e vertenziale dei singoli comparti, in coerenza con le scelte politiche definite dal Comitato direttivo;
- garantire alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti dei diversi comparti di partecipare all'elaborazione e validazione delle specifiche piattaforme contrattuali e di esprimersi sui risultati della contrattazione;
- contribuire all'elaborazione ed al confronto sulle politiche di riforma dei comparti;
- valorizzare il ruolo e la partecipazione delle strutture territoriali FLC nella contrattazione.

Articolo 4 - Costituzione delle Strutture di comparto nazionali (SdC)

Il Comitato Direttivo Nazionale decide di costituire a livello nazionale le seguenti SdC:

- Alta Formazione Artistica e Musicale;
- Dirigenti scolastici;
- Formazione professionale;
- Ricerca;
- Scuola non statale;
- Scuola statale;
- Università.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al successivo articolo 29.

Articolo 5 - Dimensioni delle Strutture di comparto nazionali

Le dimensioni sono funzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- l'equilibrio fra le diverse SdC;
- la funzionalità operativa;
- il contenimento dei costi.

Pertanto la dimensione quantitativa delle SdC varierà, esclusi i componenti di diritto, fra i 5 ed i 15 componenti, in relazione alle dimensioni dei comparti, così come indicato in dettaglio nell'articolo 7.

Ai lavori delle SdC nazionali possono partecipare, senza diritto di voto, i segretari generali regionali e i componenti del Comitato Direttivo Nazionale appartenenti allo stesso comparto, fermo restando quanto previsto dell'articolo 23 Punto 11 dello Statuto FLC CGIL.

Articolo 6 - Composizione ed approvazione delle Strutture di comparto nazionali

I componenti della SdC, con l'esclusione dei componenti di diritto, sono proposti dalla Segreteria al Comitato Direttivo che li elegge con votazione unica e palese.

Essi dovranno costituire una rappresentanza equilibrata delle diverse figure professionali presenti nel comparto, legate al posto di lavoro (in particolare RSU¹), e delle diverse sensibilità politiche, includendo anche lavoratrici/ori precari.

Sono componenti di diritto i Responsabili delle SdC regionali e decadono al venire meno di tale funzione.

¹ Nella scuola non statale e nella Formazione Professionale, si intende, nella fase attuale, le RSA.

Articolo 7 - Composizione numerica

La composizione delle SdC nazionali sarà la seguente:

Alta Formazione Artistica e Musicale	5 componenti
Dirigenti scolastici	5 componenti
Formazione professionale	5 componenti
Ricerca	10 componenti
Scuola non statale	5 componenti
Scuola statale	15 componenti
Università	10 componenti

Articolo 8 - Compiti delle Strutture di comparto

Le Strutture di comparto, come previsto dallo Statuto FLC, hanno il compito, di:

- a. predisporre le piattaforme contrattuali del comparto di riferimento;
- b. pronunciarsi sugli accordi contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto in materia di democrazia sindacale;
- c. partecipare con propri rappresentanti alle delegazioni trattanti, secondo le indicazioni della Segreteria di pari livello;
- d. definire le linee per la contrattazione integrativa;
- e. contribuire alla politica di crescita dei quadri sindacali, nell'ambito del necessario rinnovamento del gruppo dirigente della FLC CGIL;
- f. contribuire all'elaborazione ed al confronto sulle politiche di riforma dei settori.

Articolo 9 - Nomina del responsabile delle Strutture di comparto

Ogni Struttura di comparto ha una/un responsabile, che si aggiunge ai componenti previsti dall'art. 7.

La/Il responsabile della SdC è nominata/o dalla Segreteria del livello corrispondente, su proposta della SdC interessata.

La permanenza nella carica di Coordinatore non può superare i due mandati o, comunque, gli 8 anni.

Articolo 10 - Compiti del responsabile delle Strutture di comparto

La/il responsabile ha il compito di:

- a. coordinare i lavori della SdC;
- b. predisporre l'ordine del giorno delle riunioni, sentita la Segreteria;
- c. predisporre eventuali materiali;
- d. presidiare il regolare funzionamento della SdC anche attraverso la rilevazione delle presenze e la verbalizzazione delle riunioni;
- e. contribuire all'iniziativa sindacale nel comparto.

Per garantire l'unitarietà dell'azione sindacale della FLC CGIL, la/il responsabile della Struttura di comparto opera in stretto raccordo con la Segreteria.

È invitata/o ai lavori del Comitato direttivo, qualora non ne faccia parte.

Partecipa, su convocazione, alle riunioni della Segreteria nel caso in cui vengano affrontati temi relativi al comparto contrattuale di riferimento.

Può essere affiancata/o da un segretario verbalizzante.

Articolo 11 - Costituzione delle Strutture di comparto regionali

Le SdC si costituiscono a livello regionale in relazione alla presenza sul territorio di lavoratrici e lavoratori afferenti al comparto stesso.

Nella Regione della Val d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dove sono presenti livelli di contrattazione diversi da quelli nazionali, i direttivi corrispondenti possono adattare le SdC alla propria realtà contrattuale.

In caso di inadempienze si applica l'articolo 25 del presente Regolamento.

Articolo 12 - Composizione delle Strutture di comparto regionali

Le Strutture di comparto di livello regionale avranno una composizione analoga a quella delle strutture nazionali, con dimensioni che tengano conto della realtà regionale, comunque non superiori a quelle nazionali. La loro composizione nominativa, proposta dalla Segreteria Regionale, è deliberata dal Comitato Direttivo Regionale con votazione unica e palese.

Ai lavori delle strutture di comparto regionali sono invitati i segretari generali provinciali.

La Segreteria Regionale nomina il responsabile della SdC, su proposta dei componenti della stessa. Il responsabile della SdC regionale ha compiti e responsabilità analoghe a quelle definite all'articolo 10 per il responsabile delle SdC nazionali.

Il responsabile della SdC regionale fa parte di diritto della SdC nazionale dello stesso comparto.

TITOLO III - COMITATI DEGLI ENTI DI RICERCA.

Articolo 13 - Costituzione dei Comitati degli Enti di ricerca.

In presenza di contrattazione integrativa nazionale, prevista dal CCNL del comparto Ricerca, per i grandi enti nazionali plurisede, con rilevante numero di personale che opera nelle sedi periferiche e con RSU plurime, è prevista la costituzione di Comitati di Ente, in cui sia garantita la presenza dei componenti RSU iscritti alla FLC CGIL.

Si procede pertanto alla costituzione dei seguenti Comitati di Ente:

- CNR;
- CREA;
- INFN;
- ISTAT;
- ENEA;
- ISPRA;
- INGV;
- ISPESL;
- INAF.

Per gli altri enti, con sede plurima, la Segreteria nazionale nominerà un coordinatore, sentito il Comitato degli iscritti, che eserciterà l'azione sindacale congiuntamente alla Segreteria stessa e al responsabile della SdC. Per gli enti monosede, il coordinatore sarà nominato dalle Segreterie provinciali, sentito il Comitato degli iscritti.

Articolo 14 - Composizione dei Comitati di Ente di ricerca.

La composizione dei Comitati di Ente, di cui al precedente art. 13, dovrà garantire la presenza di rappresentanti delle RSU, di ricercatori e di lavoratori precari.

In assenza di componenti RSU CGIL, parteciperà la/il responsabile del Comitato degli Iscritti.

La Segreteria nazionale d'intesa con le strutture territoriali interessate definirà la loro composizione.

Articolo 15 - Funzionamento e compiti dei Comitati degli Enti di ricerca.

I Comitati degli Enti di ricerca operano in stretto rapporto con la Segreteria Nazionale e con le strutture territoriali ove sia presente una sede dell'Ente.

Nell'ambito delle linee generali stabilite dalla SdC, essi hanno il compito di contribuire alla definizione della piattaforma integrativa di Ente, di seguirne l'esito al tavolo contrattuale anche attraverso la partecipazione di una delegazione alle trattative e di verificarne l'applicazione puntuale dopo l'eventuale firma dell'accordo.

Hanno inoltre il compito di promuovere l'iniziativa sindacale e l'incremento del numero degli iscritti.

La/il Responsabile del Comitato di Ente è nominata/o dalla Segreteria Nazionale, sentito il Comitato di Ente. Il responsabile, in accordo con la Segreteria Nazionale, provvede alle convocazioni.

Su proposta della Segreteria nazionale, il Comitato può eleggere un esecutivo con un numero di componenti compreso fra tre e cinque in relazione alle dimensioni dell'ente.

TITOLO IV - FORUM DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA

Articolo 16 - Finalità

Il Forum della docenza universitaria, in linea con le scelte di politica organizzativa decise dal Congresso e definite nello Statuto, opererà per perseguire le seguenti finalità:

- favorire la più ampia partecipazione dei docenti universitari alla definizione delle elaborazioni e proposte della FLC CGIL in materia di politiche professionali, di riforma, di studio e ricerca delle professionalità specifiche;
- rafforzare l'unitarietà della Federazione, attraverso l'elaborazione e le proposte di politiche professionali e di riforma coerenti con le linee definite dal Comitato direttivo;
- esprimere valutazioni ed indirizzi sulle politiche dell'Università;
- riconoscere e valorizzare le esperienze e le competenze professionali;
- analizzare ed interpretare i processi di sviluppo professionale, le trasformazioni in atto nel settore e le loro ricadute sul versante professionale.

Articolo 17 - Composizione del Forum nazionale della docenza universitaria

I componenti del Forum nazionale, con esclusione dei componenti di diritto, sono proposti dalla Segreteria al Direttivo che li elegge con votazione palese.

Il Forum nazionale è composto da professori e ricercatori universitari, lettori di madre lingua e CEL, iscritte/i alla FLC CGIL.

Sono componenti di diritto i Responsabili dei Forum regionale e/o provinciali, eventualmente costituiti.

Articolo 18 - Nomina e compiti del responsabile del Forum della docenza universitaria

La/il responsabile del Forum della docenza universitaria è nominata/o dalla Segreteria, su proposta dei componenti il Forum.

La/il responsabile del Forum ha il compito di:

- a. coordinare i lavori del Forum;
- b. predisporre l'ordine del giorno delle riunioni, sentita la Segreteria;
- c. predisporre eventuali materiali;
- d. presidiare al regolare funzionamento del Forum, anche attraverso la rilevazione delle presenze e la verbalizzazione delle riunioni.

Per garantire l'unitarietà dell'azione della FLC CGIL, la/il responsabile opera in stretto raccordo con la Segreteria e partecipa, su convocazione, alle riunioni della Segreteria nel caso in cui vengano affrontati temi relativi all'attività del Forum. Su proposta del responsabile, la Segreteria potrà individuare fra i componenti il Forum un gruppo di coordinamento.

Articolo 19 - Costituzione e composizione del Forum regionale/provinciale della docenza universitaria

Le Segreterie regionali possono deliberare la costituzione dei Forum della docenza universitaria regionali e, d'intesa con le Segreterie provinciali, quelli provinciali, in relazione alla consistenza numerica dei professori e ricercatori universitari, lettori di madre lingua e CEL iscritti alla FLC CGIL, nonché alla complessità territoriale.

I Forum territoriali, ove costituiti, avranno composizione analoga a quella del Forum nazionale, con dimensioni che tengano conto della realtà territoriali. La loro composizione nominativa è deliberata dal Direttivo, su proposta della Segreteria.

La segreteria nomina la/il responsabile, su proposta dei componenti il Forum.

In caso di inadempienze si applica l'articolo 25 del presente Regolamento.

TITOLO V - COORDINAMENTO LAVORATRICI E LAVORATORI PRECARI

Articolo 20 - Finalità e compiti.

I coordinamenti delle lavoratrici e dei lavoratori precari, in linea con le scelte di politica organizzativa decise dal Congresso e definite nello Statuto, opereranno per perseguire le seguenti finalità:

- costruire una struttura di riferimento per le lavoratrici ed i lavoratori precari dei settori della conoscenza;
- individuare e proporre strategie per la tutela e la stabilizzazione delle lavoratrici ed i lavoratori precari dei settori della conoscenza;
- rafforzare l'unitarietà della Federazione attraverso attività e proposte coerenti con le scelte politiche definite dal Comitato direttivo;
- sostenere la centralità del rapporto con le strutture territoriali FLC e con le responsabilità delle stesse previste dallo statuto.

Articolo 21 - Costituzione dei coordinamenti nazionale, regionali e provinciali

La costituzione del Coordinamento nazionale delle lavoratrici e lavoratori precari è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale.

I Direttivi provinciali deliberano la costituzione dei Coordinamenti provinciali.

A livello regionale si costituiscono organismi di coordinamento costituiti dai coordinatori provinciali.

Fanno parte dei Coordinamenti nazionale e provinciale lavoratrici e lavoratori precari dei comparti della conoscenza, iscritti alla FLC CGIL.

In caso di inadempienze si applica l'articolo 25 del presente Regolamento.

Articolo 22 - Composizione dei Coordinamenti lavoratrici e lavoratori precari

I componenti dei Coordinamenti lavoratrici e lavoratori precari, con esclusione dei componenti di diritto, sono proposti dalla Segreteria al Comitato Direttivo che li elegge con voto palese.

Nell'individuazione dei componenti dovranno essere adeguatamente rappresentati tutti i comparti della conoscenza, tutte le professionalità e le sensibilità politiche presenti e si dovrà assicurare il rispetto della rappresentanza di genere.

Sono componenti di diritto dei coordinamenti, ai vari livelli, i lavoratori precari presenti nei Comitati direttivi corrispondenti.

Articolo 23 - Composizione numerica dei Coordinamenti lavoratrici e lavoratori precari

Il coordinamento nazionale è costituito da 35 componenti effettivi, sulla base dei seguenti criteri:

1. dovrà essere presente almeno un componente per regione individuato dalle segreterie regionali, previa intesa con le strutture e i coordinamenti territoriali;
2. i compagni e le compagne appartenenti al comparto scuola non potranno superare il 50% dei componenti.

Ai lavori del coordinamento nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, i segretari generali regionali e i componenti della segreteria nazionale.

La segreteria nazionale procederà a dare attuazione ai criteri definiti nel comma precedente e a garantire una adeguata rappresentanza ai territori.

I Coordinamenti provinciali avranno dimensioni funzionali alla loro operatività e, comunque, sono costituiti con un numero componenti effettivi non superiore a quello nazionale, sulla base di criteri analoghi a quelli definiti per il Coordinamento nazionale.

Ai lavori degli organismi di coordinamento regionale, costituiti dai soli responsabili provinciali/territoriali, possono partecipare, senza diritto di voto, i segretari generali provinciali e i componenti la Segreteria regionale.

Articolo 24 - Responsabile del Coordinamento

La/il responsabile del Coordinamento delle lavoratrici e dei lavoratori precari iscritte/i alla FLC CGIL è nominata/o dalla Segreteria del livello corrispondente, su proposta del Coordinamento e si aggiunge ai componenti previsti dall' articolo 23.

La/il responsabile ha il compito di:

- a. coordinare i lavori del Coordinamento;
- b. predisporre l'ordine del giorno delle riunioni, sentita la Segreteria;
- c. predisporre eventuali materiali;
- d. presidiare al regolare funzionamento del Coordinamento anche attraverso la rilevazione delle presenze e la verbalizzazione delle riunioni.

Per garantire l'unitarietà dell'azione sindacale della FLC CGIL, la/il responsabile del Coordinamento opera in stretto raccordo con la Segreteria del livello corrispondente.

È invitata/o ai lavori del Comitato direttivo, qualora non ne faccia parte.

Partecipa, su convocazione, alle riunioni della Segreteria nel caso in cui vengano affrontati temi relativi al precariato.

Può essere affiancata/o da un segretario verbalizzante.

Articolo 25 – Tempi di costituzione e poteri di surroga

La costituzione delle forme organizzative nazionali richiamate nel presente regolamento dovrà concludersi entro tre mesi dalla conclusione del congresso nazionale. Le Strutture di Comparto e il Coordinamento precari saranno costituiti successivamente a quelli del livello regionale.

Nel caso in cui si verificassero ritardi rispetto ai tempi definiti nel comma precedente o inadempienze da parte di Segreterie regionali e provinciali, la Segreteria nazionale nominerà immediatamente un Garante con il compito di sollecitare gli adempimenti necessari o, in caso di persistente ritardo, di surrogare la Segreteria in questione e di portare a termine l'insediamento degli organismi sopra citati.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 26 – Riunioni in videoconferenza

È consigliato l'uso della videoconferenza per ampliare le opportunità di partecipazione alle riunioni.

Articolo 27 - Delegazioni trattanti

Fermo restando quanto stabilito dai Contratti Collettivi, la delegazione trattante della FLC è definita, a tutti i livelli, dalla Segreteria FLC del livello corrispondente, rispettando quanto previsto dal presente Regolamento.

Per quanto riguarda la responsabilità nella firma degli accordi, a tutti i livelli, essa è demandata al Segretario generale di quel livello.

Articolo 28 - Norma di rinvio

Trova attuazione lo Statuto senza ulteriori precisazioni per quanto riguarda:

Strutture sindacali:

- a) I compiti del Direttivo nazionale e della Segreteria (articoli 23 e 24);
- b) I compiti del Direttivo regionale e della segreteria (articoli 29 e 30);
- c) I compiti del Direttivo provinciale e della segreteria (articoli 32 e 33).

L'istanza congressuale territoriale è per la FLC il livello provinciale, tranne i casi nei quali ci siano specifiche delibere confederali, alle quali la FLC aderisce, che prevedano diversamente.

Strutture di comparto, coordinamento lavoratrici e lavoratori precari e forum:

- a) Le condizioni nella Regione della Val d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano (art. 18, comma 5);
- b) La costituzione di nuovi comparti contrattuali (art. 18, comma 8);
- c) L'unificazione o scomposizione di comparti contrattuali (art. 18, comma 8);
- d) Le prerogative dei dirigenti sindacali (art. 18, comma 19);
- e) La costituzione del forum della docenza universitaria (art.19).

Responsabilità contrattuali dei livelli organizzativi territoriali della FLC, nazionale, regionale e provinciale.

Contrattazione così come indicato agli articoli:

- a) 14 comma 3;
- b) 15 commi 2, 3 e 4;
- c) 23 comma 2;
- d) 24;
- e) 30 commi 1 e 5;
- f) 33 commi 1 e 16.

Articolo 29 - Norme transitorie

Tenuto conto della limitata dimensione numerica degli iscritti FLC nel comparto Dirigenti Ricerca e Università, il Comitato Direttivo Nazionale decide, per il momento, di non procedere alla costituzione formale della Struttura di comparto corrispondente.

In via transitoria, a seguito delle modifiche apportate al presente regolamento e approvate dal CDN del 20 e 21 novembre 2014, il termine ultimo per la costituzione delle SdC e del Forum della docenza è spostato al mese di gennaio 2015

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DI VERIFICA FLC CGIL

Art. 1

Riferimenti statuari

Il presente Regolamento è redatto in conformità con il dettato dell'art. 28 dello Statuto della CGIL e dell'art. 27 dello Statuto della FLC Cgil.

Art. 2

Composizione

Il Collegio di Verifica è composto, secondo quanto previsto dallo Statuto CGIL, da cinque componenti effettivi e cinque supplenti che partecipano senza diritto di voto.

In caso di assenza di consiglieri effettivi, subentrano i supplenti seguendo di norma il criterio della rotazione.

Nella sua prima riunione il Collegio di Verifica elegge nel proprio seno una Presidenza composta da un Presidente e da un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impossibilità di svolgere le proprie funzioni.

Art. 3

Convocazioni

Il Collegio è convocato dal Presidente che lo presiede e regola la discussione.

La convocazione avviene normalmente con dieci giorni di preavviso.

Nella convocazione deve essere riportato l'Ordine del Giorno della riunione.

Di ogni riunione è redatto verbale – da compilarsi al termine di ogni seduta - recante le deliberazioni adottate nonché le eventuali espressioni di dissenso manifestate.

Il Collegio è assistito da una Segreteria che cura la verbalizzazione delle sedute, l'archiviazione delle delibere e del materiale collegato, la trasmissione degli atti e di quanto necessario per il funzionamento del Collegio stesso.

Art. 4

Incompatibilità

Non possono essere incaricati dell'istruttoria e partecipare alle riunioni i componenti del Collegio Nazionale di Verifica i quali:

- a) abbiano proposto ricorso o richiesta a procedere ai sensi del successivo art. 6 del presente Regolamento;
- b) siano coniugi, conviventi, parenti* e/o affini, del ricorrente o del soggetto sottoposto al procedimento;
- c) facciano parte degli esecutivi e dei direttivi delle strutture interessate.

Art. 5
Validità delle riunioni

Le riunioni del Collegio sono valide se sono presenti almeno cinque componenti, dei quali almeno un componente della Presidenza.

Le decisioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti presenti e aventi diritto al voto.

Art. 6
Procedura

Pervenuto il ricorso o la richiesta di procedere, il Presidente entro 48 ore ne valuta preliminarmente la competenza, in relazione a quanto prevede l'art. 28 dello Statuto CGIL. In relazione alla complessità il Presidente, informato il Vicepresidente, decide entro dieci giorni se procedere riferendo direttamente al Collegio le risultanze del proprio lavoro per l'assunzione delle relative deliberazioni, anche predisponendo indagini preliminari miranti ad accertare la natura dei quesiti di cui alle richieste presentate.

Nei casi ritenuti più complessi, il Presidente affida in modo formale un incarico istruttorio di norma ad uno o più componenti il Collegio, da individuare di norma tra i componenti effettivi, che dovranno concludere il proprio incarico entro i 30 giorni successivi con la presentazione di una relazione scritta in relazione al mandato ricevuto.

Le verifiche in loco e l'audizione dei testimoni vengono attuate dai componenti incaricati dell'istruttoria.

Il ricorrente o chi ha presentato la richiesta di procedere sarà informato tempestivamente delle modalità individuate e dei relativi tempi dalla Presidenza del Collegio.

Art. 7
Deliberazioni

Consegnata la relazione istruttoria, il Collegio, nella prima riunione che dovrà svolgersi entro i dieci giorni successivi, con possibilità di rinvio ad una ulteriore riunione, assume le sue decisioni con la maggioranza prevista dall'art. 28 dello Statuto della CGIL.

In caso di necessità il Collegio può decidere di approfondire gli atti istruttori in una ulteriore riunione.

Art. 8
Comunicazione

Le decisioni assunte vengono inviate, a cura della Presidenza, a mezzo raccomandata ai ricorrenti, a tutti gli organismi interessati agli atti ed alla procedura oggetto di esame da parte del Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio divengono operative, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9, dal momento della ricezione della comunicazione da parte degli interessati.

Art. 9
Ricorsi

Contro le decisioni del Collegio di Verifica è possibile il ricorso, da presentarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle decisioni, in seconda ed ultima istanza al Collegio Statutario Nazionale della CGIL.

La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della decisione del Collegio.

Art. 10
Relazione annuale

Il Collegio di Verifica presenta annualmente al Comitato Direttivo della FLC Cgil un rapporto informativo sull'attività.

Art. 11
Modifica Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti di diritto del Comitato Direttivo nazionale della FLC CGIL.

*fino al 3° grado